

CLVI.

TORNATA DI VENERDÌ 4 MARZO 1932

ANNO X

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	6037	
Autorizzazione a procedere.	6037	
Disegni di legge (Approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana	6037	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi	6044	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare	6045	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra
Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931, per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi	6045	Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1922
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali	6046	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930
		Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici, e sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti », della provincia di Venezia
		Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi - Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27

	Pag.		Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra	6053	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi	6081
Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari	6053	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare	6081
Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto poligrafico dello Stato .	6055	Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931, per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi	6082
Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio esercito . . .	6056	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali	6082
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio	6056	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.	6082
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico	6082
Disciplinamento dei tipi di farina e di pane	6037	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra	6082
GIARDINA	6037	Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1922	6083
Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato	6053	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930	6083
BOLZON, <i>relatore</i>	6054	Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici e sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti » della provincia di Venezia	6083
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	6054		
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933	6057		
PUPPINI, <i>presidente della Giunta del Bilancio</i>	6057		
ROLLALANZA, <i>Ministro</i>	6060		
Disegno di legge (Presentazione):			
MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunci legali della provincia di Roma	6080		
Disegni di legge (Votazione segreta):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933	6081		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana	6081		
Disciplinamento dei tipi di farina e di pane.	6081		

	<i>Pag.</i>
Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27	6083
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra	6084
Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari	6084
Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato	6084
Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato	6084
Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio Esercito	6084
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio	6084
Interrogazione (Annunzio)	6085
Proroga dei lavori parlamentari	6085
PRESIDENTE	6085

La seduta comincia alle 16.

PELLIZZARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Maltini di giorni 1; Cacciari di 1; per motivi di salute: l'onorevole Gaddi Pepoli; per ufficio pubblico gli onorevoli: Spinelli di 1; Cingolani di 1; Tassinari di 1.

(Sono concessi).

Autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pesenti Antonio, imputato della contravvenzione agli articoli 1, 3, 18 e 40 della legge sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273. (*Stampato* n. 1230-A).

La Commissione permanente, nelle sue conclusioni, non rivestendo la imputazione natura tale per cui l'Autorità politica debba avocare a sé il giudizio, propone che sia concessa la chiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana (*Stampato* n. 940-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, concernente la fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei tipi di farina e di pane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina dei tipi di farina e di pane. (*Stampato* n. 1184-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Giardina. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Onorevoli Camerati; consentitemi, vi prego, nell'assenza dell'egregio relatore, poche e sommarie osservazioni su

questo disegno di legge che, sotto il titolo modesto di « disciplinamento dei tipi di farina e di pane », ha un alto significato politico, sociale e sanitario.

Esso rappresenta, a mio avviso, un degno coronamento della battaglia del grano, mentre risponde ad imperiose esigenze della pubblica igiene.

La battaglia del grano, secondo le direttive del Capo, è indirizzata sempre più decisamente, non soltanto ad accrescere la quantità dei prodotti, quanto, e più specialmente, a migliorare e selezionare opportunamente la produzione per renderla meglio adatta alla panificazione ed alla pastificazione e per aumentarne l'utile rendimento ed il valore nutritivo.

Noi abbiamo visto, dalle premiazioni annuali, quali promettenti successi questa battaglia ha finora ottenuto. Ma indubbiamente mancherebbe al suo obiettivo finale, se nel contempo, non fosse curata la buona produzione della pasta e del pane; i due alimenti di uso generale, che costituiscono pure il caposaldo più valido della alimentazione popolare.

Gli igienisti perciò salutano con vero compiacimento la presentazione di questo disegno di legge perchè, da tempo, hanno invocato un più efficace intervento dello Stato per ottenere un buon pane che, allietando la scarsa mensa dei lavoratori, valga a fecondarne ed a sorreggerne meglio le attività di lavoro. Non solo ai fini della economia nazionale quanto e più specialmente per la salute della stirpe, che è la base della forza e del benessere del Paese.

Il pane costituisce indubbiamente l'alimento migliore, più completo e più a buon mercato. E se il tenore di vita degli anni decorsi può averne ridotto il consumo nei centri urbani ed industriali orientandoli più largamente verso la razione mista, sta in fatto che, nella maggior parte del nostro Paese, specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove predomina la popolazione agricola, il pane, unitamente con la pasta, offre il più utile rendimento alla alimentazione generale.

Il disegno di legge in esame giunge, perciò opportuno perchè risponde ad esigenze indelegabili della pubblica igiene ed affronta, nei suoi elementi essenziali, il problema complesso della panificazione. Problema complesso, che è collegato alla varietà e alla disciplina della produzione e della importazione del grano, alla diversa attrezzatura tecnica della molitura e della panificazione, alle diverse consuetudini locali, al divieto

del lavoro notturno, ma che più specialmente si basa sulla buona fede della produzione e del commercio delle farine e del pane.

Il lungo e difficile stato di necessità sorto dalla guerra portò inevitabilmente danni non lievi alla pubblica alimentazione. Non tanto forse per la quantità della razione alimentare che, presso di noi, pur imponendo rinunzie e desuetudini non desiderabili, riuscì a mantenersi generalmente in condizioni tollerabili anche per la popolazione civile, quanto per la buona qualità degli alimenti più necessari; poichè si dovettero consentire e talvolta disporre, anche per la panificazione, miscele e surrogazioni che, non di rado, degenerarono in vere e proprie sofisticazioni a danno del sano e proficuo rendimento dell'alimentazione.

Ma quel che è peggio, ne soffrì la buona fede e la moralità del mercato alimentare, che, man mano, si abituò alla trascuranza di ogni buona norma regolamentare; condizione questa che, nel periodo successivo di ritorno alla normalità, non poté subito essere corretta perchè i servizi di vigilanza tardarono a riordinarsi e non trovarono nella mite disciplina dell'anteguerra i mezzi adeguati alle cresciute esigenze della tutela della pubblica igiene.

Il Governo fascista intervenne subito rinvigorendo le sanzioni penali contro le trasgressioni ed i profitti indebiti ed ha successivamente adottato una serie di provvedimenti speciali adeguandoli alle mutate condizioni del mercato alimentare.

Ed ora, traendo consiglio dalla esperienza, ci presenta un disegno di legge che mira a disciplinare la molitura e la panificazione per avviarle verso la *genuinità* del prodotto che, specialmente per le farine, la pasta ed il pane, raccoglie le invocazioni di tutti gli igienisti.

È un indirizzo sano ed onesto che il Governo ha già seguito con i provvedimenti adottati sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari, regolando opportunamente il mercato dei concimi, dei prodotti anticrittogamici, delle sementi e di vari prodotti alimentari: vino, olio, burro, formaggi, sciroppi e conserve.

Ed è questa indubbiamente la politica migliore anche per agevolare gli scambi internazionali, nei quali, così spesso, la nostra reputazione è insidiata da maldicenze e malignazioni, che se, talvolta, possono trovare appoggio nella indegna e mal consigliata speculazione di disonesti trafficanti, di solito contrastano la realtà dei fatti e traggono

ragione soltanto dai malcelati interessi contrastanti e dalla sleale concorrenza dei profittatori di oltre Alpi e di oltre Oceano.

Ragioni e considerazioni queste che confido saranno tenute presenti anche per la disciplina definitiva della produzione e del commercio della pasta. Ma intanto dobbiamo esser grati all'onorevole Ministro delle corporazioni che, seguendo le direttive del Capo, è riuscito a superare le difficoltà e gli impedimenti, palesi e occulti, diretti e traversi che ostacolavano il cammino alla sua lodevolissima iniziativa.

Io non mi fermo ad esaminare i particolari del disegno di legge, anche perchè la Camera è ansiosa di ascoltare la relazione del Ministro sul bilancio dei lavori pubblici. Accenno sommariamente alle disposizioni più importanti ed alle obiezioni che vi si collegano.

Negli articoli 3 e 8, il disegno di legge definisce che cosa si debba intendere per pane e per farina di frumento. Forse nei tempi passati, ed anche in un passato non molto lontano, una definizione di questo genere avrebbe potuto sembrare non necessaria. All'incontro ora questa affermazione può ritenersi opportuna, anzi necessaria, perchè il mercato delle farine, già turbato profondamente dalle consuetudini della guerra, si svolge tuttora in condizioni di indisciplinata che incidono sempre a danno dei consumatori.

La sleale concorrenza di pochi industriali profittatori — si apprende anche dalla relazione ministeriale — ha portato una situazione caotica nella fabbricazione e vendita della farina di frumento, così che riesce assai difficile esplicitare una vigilanza efficace per la tutela degli interessi degli industriali e dei commercianti onesti e per la necessaria difesa della generalità dei cittadini — i consumatori — che, come avvertiva il Capo del Governo, non hanno rappresentanza diretta nemmeno negli Istituti corporativi, e meritano perciò la maggiore considerazione.

Il progresso tecnico-industriale, anche in questo campo come in quello degli apparati bellici, non di rado può esplicitare la sua azione a danno della popolazione mascherando miscele e surrogazioni che poi non riesce a dipanare con le indagini dei laboratori di vigilanza igienica.

Ben si è fatto adunque, a definire, per la genuinità dei prodotti, la farina ed il pane quali sono richiesti per la buona alimentazione umana.

A tale riguardo riescono pure opportune le norme dettate cogli articoli 3 e 4 del

disegno di legge, che determina i requisiti essenziali delle farine poste in commercio.

La gamma degli sfarinati — osserva giustamente la relazione ministeriale — che oggi è ammessa alla vendita nel mercato interno ha raggiunto numerosissime qualità di tipi e, quel che è peggio, i tipi contrassegnati dalla stessa marca, presentano spesso caratteristiche sostanzialmente differenti e si comportano in modo completamente diverso nella panificazione, a secondo che siano prodotti da un mulino invece che da un altro, senza che abbiano le qualità che il commercio suole attribuire alle solite marche. Da ciò la necessità di limitare i tipi di farine nel loro nome e nelle loro caratteristiche come appunto vien fatto nell'articolo 3 del disegno di legge per la disciplina del commercio ai fini della buona panificazione e per agevolare il servizio delle analisi di controllo. Peraltro anche la legislazione estera è venuta alle stesse conclusioni limitando i tipi di farina e di pane e determinandoli con caratteristiche ben definite.

Si è osservato a questo proposito che stante la varietà dei tipi di frumento che si coltivano nelle varie regioni, o si importano dall'estero, la determinazione delle caratteristiche chimiche, sia pure limitata a quelle più essenziali come il disegno di legge propone, possa dar luogo ad inconvenienti non trascurabili che tornerebbero a danno degli scambi commerciali.

Ma forse in questa obiezione non si è tenuto conto del fatto che le caratteristiche proposte corrispondono ai risultati delle molte analisi fin qui fatte a questo scopo ed ai valori limiti risultanti dall'esperienza, entro i quali le nuove norme lasciano un apprezzamento discrezionale agli organi di vigilanza.

A proposito di queste norme è stato anche obiettato che, nella determinazione dei vari tipi di farina, potrebbe non trovar posto quella derivata dai grani duri ai quali — si opina — potrebbero non corrispondere i limiti segnati rispettivamente al massimo ed al minimo per le ceneri ed il glutine. Ma è da osservare che i grani duri non sogliono essere adoperati nella panificazione commerciale — quella soltanto che è considerata dal disegno di legge — poichè ne mancherebbe anche la convenienza economica, dato che il grano duro si vende a prezzo più caro — di solito circa 20 lire in più al quintale di quello tenero — e che i semolini derivati dalla macinazione del grano duro hanno un valore commerciale notevolmente superiore.

La panificazione con farina di grani duri di produzione locale, anche nel Mezzogiorno e nelle Isole, suole essere infatti limitata ai bisogni familiari, o si svolge entro limiti di scambio molto ristretti. Ad ogni modo nulla vieta che, in sede di regolamento, possa essere opportunamente considerato anche l'uso di siffatta panificazione.

Più rilevante invece e meritevole di maggiore considerazione è l'altra obiezione che si riferisce all'uso delle farinette che non di rado, anche in veste e nome di « saragolla » inquinano le miscele destinate alla panificazione. Si osserva a tale riguardo che questa usanza che tende alla più compiuta utilizzazione del grano nazionale potrebbe incontrare un divieto non necessario nei limiti troppo bassi segnati per le ceneri dei vari tipi di farina.

Le farinette, cui io alludo, non sono che dei sottoprodotti della macinazione dei grani duri e sogliono essere mescolate, in quantità più o meno rilevante, alle farine in uso per la panificazione. Ne risultano miscele, di più basso rendimento alimentare che, di solito, si inviano nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, a tenore di vita meno elevato, o meno esigenti nel consumo del pane.

Indubbiamente, se nello interesse della economia generale, specie nelle difficili condizioni del momento, può essere ritenuto conveniente di utilizzare al massimo i prodotti del frumento, non è men vero che il minorato tenore alimentare, collegato al disagio generale ovvero a consuetudini locali riprovevoli, non debba trovare incoraggiamenti in usi industriali e commerciali non lodevoli, ma richieda all'incontro una maggiore severità nella selezione delle derrate che non sono di libera scelta.

L'interesse della economia generale viene invocato troppo spesso per mascherare malcelati interessi di categoria. E nel caso speciale sono in giuoco le ragioni della pubblica igiene. (*Commenti*).

Diciamo le cose come sono.

MEZZETTI. Basta intenderci.

GIARDINA. Un momento; Le rispondo subito. Il Villavecchia, maestro nella chimica bromatologica, sapete come indica quelle farinette? Come farine da foraggio. Le miscele che ne risultano, per gli abusi che non di rado si lamentano, non possono adunque essere considerate bene idonee alla panificazione ed alla pastificazione, non per il tasso di glutine ma più specialmente perchè il glutine di tali farinette non ha quella elasticità e quelle proprietà fisico-chimiche sulle

quali poggia essenzialmente la buona riuscita della fermentazione panaria ed in genere della panificazione. Il pane che ne risulta rappresenta come un conglomerato indigeribile; quel pane duro e compatto è proprio, come dicono in Sicilia, un « balatuni sullo stomaco » (*Si ride*).

Il valore nutritivo di un prodotto alimentare non si basa solamente sulla sua costituzione chimica. Sono anche elementi essenziali di valutazione il buon gradimento ed il grado di digeribilità in quanto più direttamente conducono all'assimilazione organica. Fattori questi che in quel pane di miscela sono assai deficienti. *Quod sapit nutrit.*

Che se taluni gruppi di popolazione si siano abituati a siffatto alimento di più scarso rendimento nutritivo non bisogna lasciar correre. Sorge anzi il dovere per i pubblici poteri di adoperarsi in tutti i modi possibili per migliorare il costume ai fini della tutela della pubblica salute.

La scoperta delle vitamine nella parte del grano che si perde nella macinazione diede un nuovo impulso alle discussioni intorno al pane integrale e viene pure valorizzata a vantaggio del pane di miscela, anche nei casi, che io deploro, in cui la miscela vien fatta a scopo precipuo di sfruttamento.

Ma esperienze ben condotte hanno dimostrato che la difficile digeribilità di un pane così fatto ne diminuisce di molto la utilizzazione, perchè i frequenti disturbi digestivi che ne sono la conseguenza, specialmente nei bambini, nuocciono all'economia alimentare provocando la espulsione di materiale che altrimenti sarebbe assimilato. Ciò senza considerare che la stessa preparazione del pane attenua di molto la funzione delle vitamine che si riscontrano nella parte cruscale del granello di frumento.

Pur troppo di vitamine si parla anche quando torna comodo parlarne per interessi mal celati e non sempre di pubblica utilità.

La questione granaria nei riguardi della economia nazionale non può essere riferita soltanto all'alimentazione umana dovendo anche essere messa in rapporto con i bisogni dell'alimentazione del bestiame, utilizzando a tale fine i sottoprodotti inferiori.

L'inclusione di una determinata percentuale di sotto prodotti della macinazione delle farine — osserva giustamente il Luraschi — sottrae una percentuale uguale all'alimentazione degli animali che danno latte e carne.

Il rincaro che ne sussegue sposta molti elementi economici con grave danno dell'eco-

mia nazionale per quel fenomeno di traslazione e di incidenza che si manifesta sempre ed anche in questo campo.

Non si dimentichi che, quando i foraggi per la deficienza del raccolto, od altre concause erano cresciuti assai di prezzo ed era in vigore il pane convenzionato, i contadini sono arrivati al punto di alimentare il bestiame con pane di frumento. E si ricordi pure che l'esperienza di guerra ha dimostrato che l'uso e l'abuso delle miscele, peggiorando la panificazione, cagiona un continuo spreco di pane come tutti ricordano accadeva nelle file dell'esercito operante.

Ad ogni modo, senza voler dare l'ostracismo assoluto ai sottoprodotti in questione, io non invoco che la disciplina delle miscele in genere per ridurle nei giusti limiti di tolleranza che ora, pur troppo, sogliono essere superati di molto.

Tornando al disegno di legge si può adunque riconoscere che le preoccupazioni degli industriali sono da ritenersi infondate in quanto nulla vieta che, in sede di regolamento, possa anche stabilirsi la tolleranza delle miscele controverse, ma in misura più moderata; tale, cioè, che non alteri sensibilmente la composizione naturale delle farine cui mira la norma dettata dall'articolo 4 del disegno di legge. Considerazione questa che vale anche per l'applicazione degli articoli 3 e 7 dello stesso disegno. Ma sempre a condizione che la miscela di qualità inferiore sia espressamente dichiarata al compratore.

La nostra politica alimentare deve sempre essere basata su questa norma, che, ormai, pacificamente regola la vendita delle derrate.

Non si può ammettere, ad esempio, che la pasta tratta da farina di frumento mescolata con farina di riso, sia indicata col nome di pasta comune, visto che il riso, pure avendo ottime qualità alimentari, non si presta egualmente bene alla fabbricazione della pasta.

Gli articoli 4 e 9 sono anch'essi essenziali per il nuovo ordinamento della molitura e della panificazione.

A proposito dell'articolo 12 si è pure rilevato che l'obbligo fatto ai rivenditori di pane, di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità, possa riuscire eccessivo e non necessario. A mio avviso è opportuna la disposizione nei riguardi dei rivenditori di pane di prima qualità perchè mira ad assicurare la disponibilità del pane comune presso tutte le rivendite evitando espedienti che si risolverebbero in indebite restrizioni a danno del consumatore meno abbiente. All'incontro riterrei

possa ammettersi l'esercizio di rivendite di solo pane comune a condizione che tale limitazione sia indicata al pubblico analogamente a quanto suole praticarsi per altri generi alimentari, le carni ad esempio.

Il regolamento potrà provvedere a tale riguardo senza venir meno alla norma di legge.

Non mi soffermo sulle altre disposizioni per non dilungarmi troppo, nella sicura fiducia che il nuovo ordinamento e specialmente le norme tracciate negli articoli 4 e 9 del disegno di legge troveranno nel regolamento la esplicazione meglio adeguata che valga a conciliare i giusti interessi della industria con le esigenze prevalenti dell'igiene pubblica e della buona fede commerciale, senza venir meno alle alte finalità, che guidano il disegno di legge.

Nè presento emendamenti, perchè, in fatto di emendamenti sono disgraziato... (*Si ride*). Mi limito a fare l'invocazione perchè questo disegno di legge sia approvato con plauso, nell'interesse, ripeto, della salute dei lavoratori.

E all'onorevole Ministro delle corporazioni rivolgo la preghiera di esaminare se non sia il caso, come a me sembra necessario, di riprendere in esame le varie norme, che, in tempi diversi, sono state emanate per regolare la molitura e il mercato delle farine, nonchè per la produzione e lo smercio del pane, che spesso si svolgono in condizioni assai deplorabili nei riguardi dell'igiene, come recenti inchieste ufficiali hanno pure accertato.

Tutto il complesso delle norme, ora vigenti in questa delicata materia di pubblica igiene, merita di essere riveduto per meglio adeguarlo al nuovo ordinamento segnato dal presente disegno di legge.

Ma, soprattutto, io invoco una efficace e rigorosa vigilanza per l'applicazione di questa legge benefica; un servizio di vigilanza cioè, bene impiantato, bene ordinato e ben diretto, quale si addice alla volontà del Governo fascista di correggere consuetudini e reprimere abusi che la lunga e non lieta esperienza ha già da tempo condannato.

Il nostro bene amato Capo ci ha ammonito che bisogna procedere a passo più deciso, per venire incontro ai bisogni ed alle giuste aspirazioni dei lavoratori.

Il disegno di legge risponde appunto a questa direttiva perchè, pur mirando a tutelare l'interesse generale, gioverà più specialmente alle classi meno abbienti, ai lavoratori. Alla salute dei lavoratori, che invocano il pane quotidiano nella preghiera mattutina;

quel pane che si guadagnano a stento, col sudore della fronte.

Questa non è demagogia; è l'espressione sincera dei sentimenti di umanità e di solidarietà sociale, che sono solennemente affermati nella Magna Carta del Regime. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

CAPO I.

FARINA

ART. 1.

Per « farina di frumento » o semplicemente « farina » deve intendersi il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

(*È approvato*).

ART. 2.

La farina può essere:

- a) *a resa integrale*;
- b) *abbruttata*.

La farina a resa integrale è il prodotto totale della macinazione del frumento pulito, con esclusione di qualsiasi setacciatura dello sfarinato.

La farina abbruttata è una parte del prodotto della macinazione del frumento pulito ottenuto per setacciatura dello sfarinato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le farine che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni e rispondere ai seguenti requisiti:

DENOMINAZIONE	Umidità % massimo	Valori riferiti a sostanza secca		
		Ceneri % massimo	Cellulosa % massimo	Glutine secco % minimo
Tipo 00 . . .	14	0,45	..	7
» 0 . . .	14	0,60	0,15	9
» 1 . . .	14	(1) 0,80	0,30	10
» 2 . . .	14	(1) 0,95	0,50	10

(1) Le ceneri non dovranno contenere più del 0,3% di parte insolubile in acido cloridico.

(*È approvato*).

ART. 4.

È vietato qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse, o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le farine debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenute in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino che indichi il nome della ditta molitoria e il tipo della farina.

(*È approvato*).

CAPO II.

PANE

ART. 6.

Per pane deve intendersi il prodotto che si ottiene dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di frumento, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

(*È approvato*).

ART. 7.

Le farine impiegate per la fabbricazione del pane destinato alla vendita al pubblico, debbono corrispondere alle denominazioni ed alle caratteristiche indicate nel precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina corrispondenti.

Il contenuto di umidità del pane, destinato alla vendita al pubblico, viene stabilito come appresso:

forme fino a 60 grammi — umidità non più del 26 per cento;

forme da 100 a 250 grammi — umidità non più del 28 per cento;

forme da 300 a 500 grammi — umidità non più del 32 per cento;

forme da 600 a 1000 grammi — umidità non più del 35 per cento;

forme da 1500 grammi in poi — umidità non più del 40 per cento.

(È approvato).

ART. 9.

Analogamente a quanto è stabilito per le farine, è vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

Il pane confezionato esclusivamente con farine dei tipi 00 ovvero 0 è denominato « pane di lusso ».

Il pane confezionato con farine del tipo n. 1 è denominato « pane di prima qualità ».

Il pane confezionato con farina del tipo n. 2 è denominato « pane comune ».

(È approvato).

ART. 11.

Il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Il pane di prima qualità e quello comune, in forme superiori ai 60 grammi, deve essere venduto a peso.

Il pane di prima qualità confezionato in forme inferiori ai 60 grammi può essere venduto a pezzi anzichè a peso.

(È approvato).

ART. 12.

È fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualità.

Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune è tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualità e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune. Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualità dovrà cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

(È approvato).

CAPO III.

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E CONTROLLI

ART. 13.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di farina e di pane per gli accertamenti che potranno essere disposti dalle competenti autorità saranno indicate nelle norme da emanarsi in dipendenza del successivo articolo 20.

È fatto obbligo ai molini di tenere un campione di 1 chilogramma di ogni partita di frumento trasformato in farina.

(È approvato).

ART. 14.

I campioni prelevati dovranno immediatamente essere inviati ai Laboratori Chimici di vigilanza igienica provinciale o comunale ovvero ad una Regia stazione chimico-agraria sperimentale per le analisi i cui risultati dovranno essere comunicati entro 20 giorni da quello dell'arrivo dei campioni medesimi.

(È approvato).

ART. 15.

Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono in tutto o in parte alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del Laboratorio o del Servizio presenterà un rapporto circostanziato al Prefetto della provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e contemporaneamente comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di lire 100 per ogni campione.

(È approvato).

ART. 16.

Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi dei campioni, si farà luogo ad una revisione delle analisi stesse che sarà eseguita dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari.

(È approvato).

ART. 17.

I requisiti delle farine e del pane, di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, potranno essere variati con decreto da emanarsi dal Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito un apposito Comitato costituito presso il Ministero delle corporazioni.

Detto Comitato sarà composto di due membri designati dal Ministero delle corporazioni e di altri nove designati ciascuno, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, da quello dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, dall'Ente nazionale della cooperazione, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'agricoltura, dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati dell'industria e dalla Confederazione nazionale fascista dei sindacati del commercio.

La nomina del Comitato sarà fatta dal Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

CAPO IV.

SANZIONI PENALI

ART. 18.

I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 10,000 e nei casi più gravi potrà essere disposta anche la chiusura dell'esercizio.

I contravventori alle norme che saranno emanate per l'applicazione della presente legge saranno puniti con l'ammenda sino a lire 5000.

(È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 19.

La spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, compresa quella che dovrà essere corrisposta al Ministero dell'Interno a titolo di rimborso per le spese delle analisi di cui al precedente articolo 16, farà carico al capitolo 50 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1931-32, del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

(È approvato).

ART. 20.

Il Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(È approvato).

ART. 22.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi. (*Stampato* n. 1191-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria sti-

pulato a Vienna, sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare. (*V. Stampato* numero 1218-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931, per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi. (*Stampato* n. 1219-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.

Si dia lettura dell'Accordo.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRES S. M. LE ROI D'ITALIE

S. P. N. 221

Rome, le 1^{er} juillet 1931.

Son Excellence Monsieur GRANDI, *Ministre Royal des Affaires Etrangères* — Rome.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français, conformément au désir qui lui a été exprimé par le Gouvernement Royal, est prêt à reconnaître, pour l'importation et le commerce en France des huîtres provenant d'Italie, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités italiennes compétentes d'après les dispositions contenues dans la loi n. 1315 du 4 juillet 1929 et dans le Décret du Ministère

de l'Intérieur du 30 janvier 1931, publié dans la *Gazette Officielle* du 16 février 1931. L'octroi de ces facilités est subordonné à la condition que le Gouvernement Royal soit prêt, de son côté, à reconnaître, pour l'importation et le commerce en Italie des huîtres provenant de France, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités françaises compétentes d'après les dispositions contenues dans les lois des 31 juillet 1923 et 17 septembre 1924.

Si le Gouvernement Royal accepte cette proposition, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

BEAUMARCHAIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli Affari esteri*

FANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 223316-81

Rome, le 1^{er} juillet 1931.

Son Excellence Monsieur MAURICE DE BEAUMARCHAIS

Ambassadeur de la République Française - Rome

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Italien, conformément au désir qui lui a été exprimé par le Gouvernement français, est prêt à reconnaître, pour l'importation et le commerce en Italie des huîtres provenant de France, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les autorités françaises compétentes d'après les dispositions contenues dans les lois des 31 juillet 1923 et 17 septembre 1924. L'octroi de ces facilités est subordonné à la condition que le Gouvernement français soit prêt, de son côté, à reconnaître pour l'importation et le commerce en France des huîtres provenant d'Italie, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les autorités italiennes compétentes d'après les dispositions contenues dans la loi n. 1315 du 4 juillet 1929 et dans le Décret du Ministère de l'Intérieur du 30 janvier 1931, publié dans la *Gazette Officielle* du 16 février 1931.

Dans le cas où le Gouvernement de la République accepterait cette proposition, la présente lettre et votre réponse consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les sentiments de ma haute considération.

GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

FANI.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 con l'Accordo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti

in materia di tassa di scambio sulle acque gasose e minerali artificiali. (*Stampato* n. 1225-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031. (*Stampato*, n. 1227-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali, accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito

agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico. (*Stampato* n. 1231-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra. (*Stampato* n. 1234-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922. (*Stampato* numero 1238-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È ratificato l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'anno 1° gennaio-31 dicembre 1922.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite in L. 10,072,953.56
delle quali furono riscosse. » 9,691,851.13

e rimasero da riscuotere . L. 381,102.43

(*È approvato*).

ART. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, accertate nell'esercizio 1922, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo, sono stabilite in L. 10,072,953.56
delle quali furono pagate . » 8,192,764.56
e rimasero da pagare. . . L. 1,880,189 —

(*È approvato*).

ART. 4.

Il risultato economico della gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore, nell'esercizio 1922, quale emerge dal conto consuntivo, è stabilito come segue:

Rendite e profitti . . L. 3,519,172.73
Spese e perdite . . . » 3,156,231.36
Utile di esercizio . . L. 362,941.37

(*È approvato*).

ART. 5.

La situazione patrimoniale conseguente alla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Attivo:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 19,074,801.70
Variazioni durante il 1922 + » 5,143,520.83
al 31 dicembre 1922 . . . L. 24,218,322.53

Passivo:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 16,403,413.07
Variazioni durante il 1922 + » 4,780,579.46
al 31 dicembre 1922 . . . » 21,183,992.53

Patrimonio netto:

Al 31 dicembre 1921 . . . L. 2,671,388.63
Utili dell'esercizio 1922 . . . » 362,941.37
al 31 dicembre 1922 . . . L. 3,034,330 —

(*È approvato*).

ART. 6.

La situazione di cassa conseguente alla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Fondi al 1° gennaio 1922	L. 1,347,941.05
Riscossioni durante il 1922 L. 9,810,323.32	
Pagamenti durante il 1922 » 9,931,660.75	
	» 121,337.43
Fondi al 31 dicembre 1922 L. 1,226,603.62	

(È approvato).

ART. 7.

La situazione complessiva delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 1922, in dipendenza della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, tanto nell'esercizio 1922, quanto negli esercizi precedenti, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922	L. 381,102.43
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti »	333,772.71
Totale L.	714,875.14

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1922	L. 1,880,189 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti »	388,141.24
Totale L.	2,268,330.24

(È approvato).

ART. 8.

Il conto delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore, giusta l'articolo 3

della legge 19 luglio 1914, n. 728, presenta al 31 dicembre 1922, la situazione seguente:

A debito degli stabilimenti:	
per anticipazioni a tutto il 31 dicembre 1921	L. 13,252,167.12
per anticipazioni durante il 1922 »	4,731,888.50
	L. 17,984,055.62
A credito degli stabilimenti:	
per ammortamenti compiuti a tutto il 31 dicembre 1922	L. 237,539.16
per interessi »	1,346,701.21
	L. 1,584,240.37

Rimanenza a debito al 31 dicembre 1922:	
per anticipazioni capitale	L. 17,746,516.46
per interessi futuri »	22,527,312.67
	L. 40,273,829.13

(È approvato).

ART. 9.

La situazione del fondo di riserva dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore al 31 dicembre 1922, quale risulta dal conto consuntivo, è stabilita come segue:

Esistenza al 31 dicembre 1921	L.
Interessi maturati nel 1922 »	2,414.07
Quota liquidata in base ai risultati finanziari dell'esercizio 1922 »	103,549.68
	L. 105,963.75
Prelevamento ai termini dell'articolo 15 del regolamento organico 28 giugno 1917, n. 1066 »	..
Esistenza al 31 dicembre 1922	L. 105,963.75

(È approvato).

ART. 10.

I proventi conseguiti dalla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore,

nell'esercizio 1922, sono così ripartiti ed assegnati:

Variazioni patrimoniali:	
in più . . .	L. 169,289.64
in meno . . . »	125,431.49
Miglioramento patrimoniale L.	43,858.15
Quota fondo di riserva 3 per cento dei proventi lordi e d'interessi maturati . . . »	105,963.75
Avanzo di gestione destinato a riduzione del debito verso il Tesoro »	120,517.62
Quota capitale dell'annualità di ammortamento 1922, per le anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti »	92,601.85
	<u>L. 362,941.37</u>

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (*Stampato* n. 1239-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono sta-

bilitate, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 41,244,446.01
delle quali furono riscosse. » 29,154,328.52

e rimasero da riscuotere. L. 12,090,117.49

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 36,181,348.21
delle quali furono pagate. » 13,464,031.59

e rimasero da pagare . . . L. 22,717,316.62

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in L. 7,168,339.42
delle quali furono riscosse » 7,156,246.85

e rimasero da riscuotere . L. 12,092.57

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929 restano determinate in L. 28,875,045.13
delle quali furono pagate. » 18,571,575.47

e rimasero da pagare. . . L. 10,303,469.66

(È approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 1°) L. 12,090,117.49

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) L. 12,092.57

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 12,102,210.06

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 2) . . . L. 22,717,316.62

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . » 10,303,469.66

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 33,020,786.28

(È approvato).

ART. 6.

È accertata nella somma di lire 9,473,289 e 89 centesimi, la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1929-30, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . L. 41,244,446.01

Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1928-29:

al 1° luglio

1929 . . . L. 28,976,814.04

al 30 giugno

1930 . . . » 28,875,045.13

» 101,768.91

Differenza passiva al 30 giugno 1930 » 9,473,289.89

L. 50,819,504.81

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1929 L. 7,056,892.60

Spese dell'esercizio finanziario 1929-30 » 36,181,348.21

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-29:

al 1° luglio

1929 . . . L. 7,185,344.42

al 30 giugno

1930 . . . » 7,168,339.42

L. 17,005 —

Prelevamento dal conto

corrente » 7,564,259 —

L. 50,819,504.81

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici — Sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti », della provincia di Venezia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici. — Sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti », della provincia di Venezia. (*Stampato* n. 1241-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

All'ultimo alinea dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto (Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572), va aggiunto il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1933 la stessa « tariffa media sarà applicata ai terreni di « proprietà dei comuni e delle provincie, de- « stinati ad uso di giardino o di parco, aperti « al pubblico ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Poichè questo articolo ha un emendamento concordato tra Commissione e Governo, do lettura del testo della Commissione.

ART. 2.

Per i terreni compresi nel Consorzio di bonifica « Ongaro Superiore ed Uniti » di San Donà di Piave, nella provincia di Venezia, la imposta fondiaria erariale per un decennio, a cominciare dall'anno 1932, verrà ridotta nelle seguenti misure, a seconda dei gradi di deduzione relativi al Consorzio stesso, coi quali i suddetti terreni sono contrassegnati nei registri del nuovo catasto:

del 15 per cento per i terreni soggetti ai gradi *A-102* — *C-102*;

del 40 per cento per i terreni soggetti ai gradi *D-102* — *E-102*;

del 65 per cento per i terreni soggetti ai gradi *F-102* — *G-102*;

del 90 per cento per i terreni soggetti ai gradi *H-102* — *I-102*.

Nessuna riduzione verrà apportata ai terreni contrassegnati col grado *B-102*.

La provincia ed il comune potranno concedere annualmente la riduzione delle rispettive sovraimposte fondiarie relative ai predetti terreni, nella stessa misura prevista dal presente articolo per l'imposta fondiaria erariale.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27. (*Stampato* n. 1242-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Ove il prezzo minimo d'asta degli immobili da escutersi a carico dei contribuenti o degli agenti della riscossione determinato col multiplo dell'imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, sia ritenuto inferiore al valore attuale dei beni, l'Intendente di finanza può ordinare che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico di finanza.

Le spese di perizia sono anticipate dalla Amministrazione finanziaria che ne cura il recupero sul prezzo di aggiudicazione a mezzo dell'esattore o del ricevitore provinciale unitamente al debito d'imposta nel caso di seguita vendita dell'immobile periziato.

(È approvato).

ART. 2.

Il ricevitore provinciale può concorrere all'asta restando esonerato dal deposito indicato nel penultimo comma dell'articolo 51 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401 e rendersi deliberatario dei beni cauzionali ed extracauzionali espropriati agli esattori delle imposte. In tal caso il ricevitore provinciale resta debitore del relativo prezzo di aggiudicazione, che viene poi compensato con tutto o parte del suo credito o da lui versato agli aventi diritto, giusta il reparto definitivo, a norma di legge, delle attività dell'esattore decaduto.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni quanto agli obblighi del ricevitore provinciale per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità, di cui all'articolo 87 della citata legge sulla riscossione.

(È approvato).

ART. 3.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del quinquennio 1923-27 di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato al 31 dicembre 1932.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (*Stampato* n. 1248-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari. (*Stampato* n. 1253-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e degli articoli 40 a 46 del Regio decreto 14 novembre 1926,

n. 1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso per titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è aggiunto il seguente capoverso: « Nella scelta è in facoltà del Ministro per la giustizia di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termine degli articoli 12 e 13 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato. (*Stampato* n. 1254-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

La tabella n. 41, allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e

variazioni successive, è sostituita dalla seguente:

MAGISTRATURA.		NUMERO DEI POSTI
GRADO		
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	6
4°	Consiglieri	50
5°	Primi referendari	3
6°	Referendari	3

PERSONALE DI SEGRETERIA.

Gruppo A.

6°	Segretari di sezione di 1ª classe	2
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	5

Gruppo B.

9°	Ragioniere	1
----	----------------------	---

Gruppo C.

9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	5
13°	Alunni d'ordine	2

PERSONALE SUBALTERNO.

	Primo commesso	1
	Commessi e uscieri capi	7
	Uscieri	8
	Inservienti	3

Resta in vigore la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1791.

(È approvato).

ART. 2.

I posti di segretari di sezione sono conferiti in seguito a concorso per esame fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Il regolamento determina le norme del concorso.

(È approvato).

ART. 3.

Le promozioni al grado di segretario di sezione di prima classe sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai segretari, del grado immediatamente inferiore, che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Il servizio prestato nel grado settimo del Gruppo A presso qualsiasi Amministrazione dello Stato si computa ai fini dell'anzianità prescritta dal presente articolo per la promozione al grado di segretario di sezione di prima classe.

(È approvato).

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico della legge, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di segretario generale sono conferite, per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario.

«Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere, col di lui consenso».

Su questo articolo ha chiesto di parlare per proporre un emendamento l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

BOLZON, *relatore*. Propongo che nell'ultimo comma dell'articolo 4, dove è detto: «Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere, col di lui consenso» queste ultime parole «col di lui consenso» siano soppresse.

Ciò è implicito. Si presuppone che se il Presidente del Consiglio di Stato chiede la collaborazione ad un consigliere di Stato, ciò avvenga col consenso del consigliere medesimo. Credo opportuno, quindi, che sia tolta la frase: «col di lui consenso» per dare maggiore vigore alla disposizione e perchè non ci sia una condizione che indebolisce la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone, dunque, di sopprimere alla fine dell'ultimo comma di questo articolo le parole «col di lui consenso». Il Governo accetta questo emendamento?

MUSSOLINI, *Capo del Governo, primo Ministro*. È accettato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bolzon e accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 5.

Il posto di ragioniere è conferito a scelta del Capo del Governo, su conforme designazione del Consiglio di Presidenza, fra gli im-

piegati del gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo *B*.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 6.

I segretari di Sezione attualmente in servizio sono iscritti al gruppo *B* nel grado settimo.

Finchè essi resteranno in servizio, dovrà essere lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nel gruppo *A*.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli impiegati di ruolo che ricoprivano il grado di segretario e di sottosegretario, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conservano *ad personam* la qualifica di segretario e di sottosegretario, ma non possono conseguire trattamento economico superiore a quello stabilito pel grado ottavo del gruppo *C*.

Tale trattamento non può essere contemporaneamente goduto da un numero di impiegati superiore a cinque, da designarsi, per merito comparativo, dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (*Stampato* n. 1255-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Nell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, alle parole « dal Presidente della Confederazione nazionale dei Sinda-

cati fascisti o da un suo delegato » sono sostituite le seguenti « da un membro designato dal Segretario del Partito in rappresentanza dell'Associazione fascista addetti Aziende industriali dello Stato ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, è sostituito dai seguenti:

« L'Istituto poligrafico dello Stato ha l'obbligo di eseguire tutte le forniture di carta bianca e da lettere; buste, stampati, pubblicazioni di ogni genere e carte rappresentative di valori che gli vengono ordinate dal Provveditorato generale dello Stato per i servizi delle varie Amministrazioni statali.

« All'Istituto medesimo possono essere affidate anche le forniture di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiali da legatoria, rilegature e riproduzioni occorrenti per i suddetti servizi.

« L'esecuzione di quanto sopra è regolata dalla presente legge e non dà luogo, esclusivamente nei rapporti tra l'Istituto poligrafico ed il Provveditorato generale dello Stato, a stipulazione di contratti ed a pagamenti di tasse di registro o di bollo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 11 della legge richiamata nei precedenti articoli è modificato come segue:

« Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni delle forniture di cui all'articolo 9 e dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario.

« Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe — sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti dei nove decimi dello stanziamento di bilancio — stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario in conto delle forniture che debbono essere effettuate.

« Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del Ministro delle finanze ed è eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.

« Qualora le forniture non fossero eseguite con la dovuta regolarità, il Provveditorato potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti di cui sopra.

« Il compenso dovuto all'Istituto poligrafico dello Stato per le forniture eseguite e per la quota eseguita di quelle in corso di lavoro, viene determinato dalla Commissione delle tariffe alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 31 agosto successivo, seguendo i criteri all'uopo stabiliti.

« Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto indicante l'ammontare delle rate anticipate durante l'esercizio finanziario scaduto, i compensi di cui al precedente comma e l'importo dovuto a saldo. A corredo del rendiconto debbono essere uniti i relativi verbali della Commissione delle tariffe, dai quali deve risultare anche che la Commissione stessa ha accertato che le singole forniture sono state regolarmente eseguite e prese in carico dagli uffici interessati, e gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite. In questi elenchi deve essere anche indicato l'importo delle singole forniture e la data in cui queste sono state ricevute dagli uffici interessati.

« Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato deve versare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali ».

(È approvato).

ART. 4.

È abrogato l'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1367.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio Esercito. (*Stampato* n. 1257-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Domando al Governo se accetta il testo della Commissione.

GAZZERA, *Ministro della guerra*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. La discussione avverrà quindi sul testo della Commissione.

ART. 1.

È abrogato il Regio decreto 18 agosto 1917, n. 1391.

(È approvato).

ART. 2.

Ai reggimenti e corpi del Regio Esercito è concesso l'uso di motti araldici, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

ART. 3.

Le concessioni di cui all'articolo precedente hanno luogo in esenzione di tassa erariale, e sono soggette al diritto di cancelleria nella misura ridotta stabilita dall'articolo 13 della tabella annessa al Regio decreto 6 novembre 1930, n. 1494.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio. (*Stampato* n. 1260-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo per l'integrazione del bilancio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933.

In luogo del relatore, ammalato, ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente della Giunta del bilancio. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Onorevoli camerati, un incidente occorso al camerata Muzzarini, relatore, mi costringe a parlare per chiarire due punti della relazione della Giunta del bilancio.

Per uno è presto detto. Si tratta della indicazione di una eventuale costruzione di teleferiche, che è stata rilevata e non approvata dai camerati Fusco e Del Bufalo.

Devo fare osservare che la Giunta, accennando alla costruzione di teleferiche in alta montagna, non ha affatto inteso di dare un suggerimento che significhi sistematica o anche solo preponderante sostituzione di teleferiche a strade di alta montagna. La Giunta ha semplicemente voluto indicare un provvedimento, direi un accorgimento, di eccezione; e allora penso che, stando le cose in questi termini, forse anche i camerati Fusco e Del Bufalo siano d'accordo con noi.

L'altro punto richiede che ci tratteniamo un po' più a lungo: è quello che riguarda il prezzo della energia elettrica.

Premetto che io considero con la massima ammirazione l'opera che ingegneri e industriali italiani sono venuti svolgendo negli anni per conferire alla Nazione quel mirabile patrimonio, che ora si possiede, dei nostri impianti idro-elettrici.

Sull'argomento del prezzo della energia elettrica, il camerata Muzzarini ha espresso il pensiero della Giunta con queste parole:

« Purtroppo il prezzo dell'energia elettrica in Italia è ancora tale da non consentire sempre il suo utile impiego. Non nascondiamo la nostra meraviglia che sia l'energia elettrica il solo prodotto italiano che non subisce gli effetti di una generale legge economica (rapporto fra l'offerta e la richiesta), in un momento in cui necessità di ordine superiore impongono di ridurre tutti gli elementi del costo di produzione e quindi anche gli utili industriali al capitale impiegato ».

Il camerata Fusco ha osservato:

« Vorrei ricordare all'onorevole Giunta del bilancio che nel periodo inflazionista, quando tutti i prodotti aumentavano di prezzo fantasticamente, fino a raggiungere cinque, sei, dieci volte quelli di anteguerra, il prezzo dell'energia elettrica rimase opportunamente contenuto da savi decreti; ed equi aumenti furono solo consentiti in tempi successivi da speciali provvedimenti di Governo. Senza alcuna irriverenza verso l'onorevole Giunta del bilancio, io penso che, se essa fosse stata in carica nell'epoca della maggiorazione dei prezzi, forse non avrebbe manifestata — come fa oggi — la sua meraviglia per il fatto che l'energia elettrica rappresentava davvero allora l'unico prodotto italiano che venisse sottratto alla legge naturale della domanda e dell'offerta e veniva invece, senza tanti complimenti, sottoposta ad una legge forse più immediata: quella dello Stato ».

Ora ha scarso interesse supporre se e in quale misura noi, se fossimo stati allora deputati e membri della Giunta, ci saremmo meravigliati, come ha scarso interesse sapere se nel fatto la Giunta del bilancio, nel periodo inflazionista, si sia meravigliata. Però, si può osservare una cosa, che ci sarebbe stato allora minor motivo di meraviglia; perchè non è esatto dire che nel periodo inflazionista sia stata l'energia elettrica la sola merce che sia stata assoggettata a prezzi vincolati; sono state molte le merci, le industrie, per esempio l'industria edilizia, che hanno dovuto subire un regime d'imperio.

FUSCO. L'affitto non è una merce, non è una merce la casa.

PUPPINI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Non è una industria quella edilizia? È un'industria come un'altra, come l'idroelettrica!

Ma, in sostanza, l'onorevole Fusco, col suo richiamo allo stato dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo inflazionista, viene in qualche modo a riattaccarsi a quella considerazione che si sente fare frequentemente: che mentre la moneta è stata svalutata e poi stabilizzata in un rapporto, rispetto all'anteguerra, come 3,66 ad 1, i prezzi dell'energia idroelettrica sono il doppio o poco più del doppio di quelli dell'anteguerra, e quindi, si dice, sono dei prezzi miti relativamente, dei prezzi che non possono subire ulteriori riduzioni.

FUSCO. Non ho detto questo.

PUPPINI, *Presidente della Giunta del bilancio*. È la stessa cosa!

FUSCO. No, non è la stessa cosa.

PUPPINI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Mi permetto di fare osservare che un argomento come questo, che si sente pronunciare, che si vede scritto tanto frequentemente, è un argomento che, per lo meno, fa un certo affidamento sulla ingenuità di chi ascolta. È un argomento che dimentica una cosa, che cioè nell'immediato anteguerra l'industria idroelettrica italiana era un'industria nata da poco, e che di fronte agli 11 miliardi di kilowattora all'anno che, per sapienti iniziative degli industriali idroelettrici privati e degli enti pubblici e per il saggio appoggio e intervento del Governo, si hanno ora, nell'immediato anteguerra non si avevano che due miliardi o poco più di kilowattora all'anno.

Ora è una cosa ovvia che quando un bene, una ricchezza, come quella della energia elettrica, si presenta alla ribalta della vita economica ed industriale della Nazione e si presenta così attraente nelle sue manifestazioni, così promettente di benefici preveduti ed impreveduti, si avvantaggi necessariamente della novità della cosa e della scarsità dell'offerta in confronto alla notevole richiesta, e quindi che, da principio, il regime dei prezzi sia in un altro tono, sia diverso, in eccesso, rispetto a quello che sarà poi in regime stabilizzato quando, con il progredire dell'industria e con il formarsi di un vasto corredo di impianti elettrici, si cambiano le proporzioni, si passa ad una maggiore proporzione tra richiesta ed offerta, o anche, come nel caso attuale, si invertono le proporzioni.

Perciò il rapporto fra prezzi attuali e prezzi anteguerra, fra industria in pieno sviluppo e industria nascente, non può essere fatto.

Ma del resto, l'osservazione fatta dalla Giunta del bilancio è un'osservazione che prescinde da queste considerazioni direi quasi di ordine storico, è una modesta osservazione che riguarda le condizioni del momento.

L'osservazione, in sostanza, che fa la Giunta del bilancio, è questa: Sono tante, nella vita industriale, nella vita italiana, le merci, le quali hanno oggi dei prezzi in lire che sono il doppio, o poco più del doppio di quelli dell'anteguerra, e, con tutto ciò queste merci hanno dovuto subire un ulteriore ribasso in questa lunga e grave crisi mondiale. L'agricoltura consentirebbe di fornire notevoli esempi. Ci si domanda allora: Come va che un atteggiamento analogo non si va determinando anche per l'industria idroelettrica, dal momento che è vero che attualmente l'energia elettrica disponibile supera,

e supera non di poco, quella che è l'energia elettrica richiesta? Su questo punto, come dato di fatto, lo stesso camerata Fusco ha dichiarato ieri che «centinaia di milioni di Kilowatt-ora, di cui disporrebbero le aziende elettriche, non sono utilizzati e nessuno, salvo specialissimi casi, può pensare alla creazione di nuove fonti di energia che rimarrebbe invenduta».

Si può dire che per il caso dell'energia elettrica, a differenza di quello che accade per le altre merci, non influisce la concorrenza del prodotto estero in quanto il prodotto estero sia carbone bianco; però influisce la concorrenza, dovrebbe per lo meno influire, la concorrenza del carbone nero, dal momento che, come osservava il camerata Fusco, la tecnica della produzione di energia elettrica per via termica si è tanto perfezionata. Da altra parte il prezzo del combustibile è tanto abbassato, che è davvero grave per l'industria idroelettrica sostenere la concorrenza della energia termo-elettrica.

Il camerata Fusco è al riguardo molto preoccupato, anzi ieri chiedeva aiuto, dicendo: «Il Governo, nella sua saggezza veda se e in quale misura a protezione dei nostri impianti idroelettrici converrà gravare la produzione termica».

Ora, a prescindere anche dal fatto della concorrenza della merce estera, rimane questa domanda: Che può fare una industria, quando la merce a disposizione è più assai di quella richiesta?

Si possono fare due cose, oltre a chiedere una protezione di tasse. L'industria può fare questo: può rimanere immobile nei riguardi del prezzo, non rassegnarsi a diminuire il prezzo e lasciare andare in malora la merce che è in più in confronto di quella che è venduta. Su questo argomento, abbiamo molti esempi vicini e lontani. Ma l'industriale può fare anche un'altra cosa: cautamente può diminuire il prezzo di vendita della merce, stando a osservare se e in quale misura la diminuzione del prezzo di vendita porti alla conseguenza di un aumento del consumo. È evidente che, seguendo questa strada, si ottengono due vantaggi: uno, sicurissimo, per quello che è l'economia generale della Nazione, perchè si offre all'uso della Nazione una maggiore quantità di ricchezza; altro vantaggio, non assolutamente certo, ma probabile, è che l'industriale veda anche aumentati i propri guadagni, perchè l'aumento del consumo può compensare e superare il danno proveniente dalla diminuzione del prezzo.

In sostanza, dunque, che cosa chiederebbe la Giunta del bilancio? Chiederebbe che piuttosto che lasciare precipitare, stramazzone l'acqua, bella e pittoresca ma inutile, per gli scarichi di superficie dei laghi e delle vasche di carico delle centrali, si veda di diffondere l'uso dell'energia elettrica abbassandone il prezzo. (*Applausi*). Non consentiamo, direi anche, pur senza dare alla parola, un senso grave, per il lato morale della cosa che questa grazia di Dio che è l'energia idroelettrica passi non sfruttata, non raccolta, giù dal monte al mare. (*Applausi*).

Ma si risponde talvolta: a che giova abbassare il prezzo dell'energia, se un'industria, o per la sua attrezzatura o per condizioni contingenti, non può assorbire una maggiore quantità di energia? Questa è un'osservazione che può esser fatta pensando ad un caso che può anche esistere, ma che costituisce eccezione in un complesso di industrie, quella agricola per esempio, che da una riduzione del prezzo dell'energia elettrica assumerebbero molto più vasto e più ampio respiro. È un'osservazione che dimentica completamente un fatto, che nelle nostre case l'energia elettrica non riusciamo ad adoperarla di regola che per l'illuminazione. (*Commenti*). Ci sarebbero pure da fare nelle case altre applicazioni come riscaldamento, cucina, guardaroba, frigoriferi, applicazioni molto bene adatte e che in altri paesi conferiscono alla casa un senso di singolare decoro. Ma è evidente che le applicazioni di questo genere, coi prezzi attuali, sono generalmente proibitive nelle nostre case. (*Commenti*).

Eppure, anche pensando la cosa moderatamente, cioè che si potesse diffondere l'energia elettrica per questi usi domestici per un quinto della popolazione (perché non si può pensare che si possa estendere a tutta la popolazione italiana), si andrebbe incontro ad un collocamento non minore di due miliardi di chilowatt-ore all'anno.

Questo è dunque il pensiero della Giunta del bilancio, abbassare il prezzo dell'energia elettrica in questo periodo di richiesta minore dell'offerta, per vedere di aumentare il consumo: pensiero che pare condiviso persino dal camerata Fusco, il quale nel suo discorso ha avuto due momenti psicologici luminosi. (*Si ride*). Ha detto ad un certo momento: « Ho ragione di ritenere che gli esercenti imprese elettriche siano i primi a deplorare questo stato di cose ed a desiderare ardentemente che un costo di produzione e di distribuzione più basso possa loro consentire una riduzione dei prezzi e conseguentemente un

maggiore impiego del loro prodotto ». In un altro momento il camerata Fusco si è ricordato delle nostre case e ha detto che « senza dubbio è necessario trovare il mezzo di utilizzare l'energia elettrica per usi domestici a condizioni molto più favorevoli delle attuali ».

Il pensiero della Giunta (che credo di avere chiarito) è dunque, come ho già detto, di pieno rispetto e comprensione delle benemeritenze degli ingegneri e degli industriali idroelettrici; è in questo argomento un pensiero che mira non solo all'interesse generale della Nazione, ma anche all'effettivo interesse degli industriali idroelettrici.

Ora, siccome questo argomento dell'energia elettrica e l'assenza del camerata Muzzarini mi hanno portato alla tribuna, chiedo che mi si consenta di rimanervi ancora per qualche minuto per richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su un'osservazione che è stata fatta nella relazione della Giunta e che non è stata raccolta da alcuno degli oratori. L'osservazione riflette il regime e la regolamentazione degli usi delle acque sotterranee.

Il camerata Muzzarini ha scritto: « Un problema di grande rilievo e che in talune regioni è diventato assillante è quello della ricerca e della utilizzazione delle acque sotterranee. Lo stato di anarchia, a seguito del quale chi vuole perfora il sottosuolo, emunge acque, recide le vene idriche, abbassa il livello delle falde sotterranee, deve cessare. Con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, il Parlamento delegò al Governo di adottare apposite norme, e noi facciamo voti che esse siano comprese nel testo unico delle leggi per le acque pubbliche, e che non tardino ».

L'articolo 2 di questa legge 18 dicembre 1927 dice: « È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni relativamente alla derivazione e alla utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione e all'esercizio di serbatoi e laghi artificiali ed altre opere regolatrici dei deflussi d'acqua, alle irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sussidi e alle sovvenzioni ed altre agevolazioni di carattere finanziario e fiscale a favore delle suindicate opere ed impianti, alle tariffe dei consumi, nonché per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ».

La delega è molto vasta: si parla anche qui di distribuzione di energia elettrica, di tariffe di consumo, ma non voglio ritornare in questo argomento che ho trattato prima. Voglio rimanere nel campo strettamente idraulico, e domando al Governo che di questa de-

lega conferita con la citata legge del 1927 si faccia uso al più presto. E certamente se ne farà uso con tutta quella ponderazione, con tutto quel prudente e diligente studio che indubbiamente sono stati applicati nel periodo dei cinque anni che ormai ci separano dalla delega conferita per legge.

La Giunta del bilancio, richiamando l'attenzione in modo particolare sulle acque sotterranee, ha toccato un punto molto vivo dell'argomento di utilizzazione delle acque, perchè se un ulteriore ritardo per ciò che riguarda le acque superficiali può essere produttivo di inconvenienti prevalentemente forse di ordine giuridico, un ulteriore ritardo nell'emanare norme relative alle acque sotterranee è produttivo di gravissimi e non rimediabili inconvenienti di ordine tecnico.

Per ciò che riguarda le acque sotterranee oggi si vive in completo disordine; accade che interessi pubblici e privati notevolissimi, che sono connessi con esistenti derivazioni di acque sotterranee, vivono sotto l'incubo continuo di veder gravemente diminuita l'entità della derivazione. E un'altra conseguenza di questo stato di cose è il fatto che si adottano a volte delle misure di difesa che sono esagerate, che impediscono o ritardano nuove derivazioni che invece potrebbero benissimo coesistere con quelle antiche.

La situazione in cui ci troviamo oggi non è equa perchè si vedono derivazioni notevolissime per usi di limitato rilievo, e si hanno derivazioni minime per usi che richiederebbero notevoli quantità di acque.

La attuale è anche una situazione difficile per questo fatto: che si adottano talvolta dei mezzi di derivazione delle acque sotterranee, dei mezzi di perforazione e di esercizio di pozzi che provocano disperdimenti sotterranei, con vantaggio di nessuno, e solo con la conseguenza di diminuire il volume delle acque che può salire alla superficie.

È necessario uscire al più presto da questo stato di cose. E certamente in questo campo l'autorità dello Stato si manifesterà sia con accurate statistiche delle derivazioni esistenti, sia con lo studio di esse e delle falde a cui attingono i pozzi, sia anche con regolare le nuove derivazioni, e regolarle in modo che non si venga a recare grave ostacolo alla intelligente iniziativa privata.

Anche in questo campo indubbiamente il Regime fascista saprà al più presto condurre quell'ordine e quella disciplina che sa imporre a tutti gli aspetti, a tutte le forme della vita nazionale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

GROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. (*Applausi*). Onorevoli Camerati, il bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio prossimo, come è stato chiaramente illustrato dal relatore onorevole Muzzarini, che io ringrazio per lo zelo e l'intelligenza con cui ha assolto l'ingrata fatica, e che mi dispiace di vedere assente per improvvisa infermità, contempla una previsione complessiva di spese di lire 991,237,950, con l'aumento di lire 54,412,430 in confronto di quella originaria autorizzata per l'esercizio in corso.

Gli stanziamenti riguardano per lire 270,249,000 la parte ordinaria, e per lire 720,988,950 quella straordinaria, che, se risulta accresciuta di lire 59,119,680, deve per altro fronteggiare prevalentemente, nel prossimo esercizio, il carico delle nuove annualità concesse in quello in corso, nonché i nuovi oneri derivanti dal passaggio al Ministero dei lavori pubblici di servizi prima di competenza di altri Ministeri.

Il confronto, però, fra le possibilità finanziarie iniziali dei due bilanci acquista, come ebbi a rilevare anche lo scorso anno alla Camera, più precisa fisionomia se si integra il conto competenza con quello dei residui.

Ebbene, mentre al 1° luglio del corrente anno si avevano stanziamenti in conto competenza per lire 936,825,520 e dotazioni in conto residuo, per notevoli integrazioni di bilancio avvenute poco prima della chiusura dell'esercizio, di lire 588,800,000, al 1° luglio prossimo si avranno stanziamenti di competenza per lire 991,237,950 e, da calcoli assai attendibili, tenuto conto dei pagamenti che matureranno sino a quell'epoca e delle variazioni di bilancio verificatesi sino ad oggi, dotazioni in conto residuo di lire 340,100,000.

Complessivamente, dunque, si può prevedere che il nuovo esercizio avrà un'impostazione iniziale, fra competenza e residui, di lire 1,331,337,950, inferiore di poco più di 200 milioni a quello dell'esercizio in corso, che fu di lire 1,525,625,520.

La prevedibile minore impostazione finanziaria porterà le sue ripercussioni prevalentemente sulla parte straordinaria del bilancio, i cui stanziamenti, è bene ripeterlo, anche in questa discussione, hanno valore solo di limite di pagamenti in rapporto agli impegni assunti, e quindi non offrono possibilità all'accensione di nuovi impegni.

Di fronte alla previsione di stanziamenti, di lire 1,331,337,950, tra competenza e residui, che si calcola formeranno la dotazione

iniziale del nuovo esercizio, sta una previsione di impegni vigenti alla stessa data di oltre due miliardi per le opere pubbliche straordinarie e di 270 milioni per le opere ordinarie.

La notevole differenza tra le due previsioni, mentre rispecchia chiaramente le difficoltà, nelle quali deve dibattersi l'Amministrazione dei lavori pubblici, per adeguarsi alle dure ma necessarie falcidie apportate al suo bilancio, all'atto della sua compilazione, per le superiori esigenze della finanza dello Stato, impegna l'Amministrazione stessa — in armonia alle direttive generali fissate dal Capo del Governo — ad accentuare sempre più la politica di contrazione delle spese e la rende più rigida nella resistenza che, non da oggi, si è imposta, di fronte alle richieste di nuovi lavori, quante volte essi non siano suggeriti da particolari esigenze di ordine sociale o tecnico, alle quali si provvede o con economie sulle gestioni in corso, o, come è avvenuto anche nell'esercizio attuale, con speciali provvedimenti di legge.

D'altra parte, pel nuovo esercizio, come per quello in corso, la legge del bilancio non prevede un limite di impegno, al quale far fronte per l'assunzione di nuovi oneri per opere straordinarie a pagamento non differito, ma solo una dotazione di 15 milioni in annualità, destinati, in prevalenza, a fronteg-

giare il pagamento di sussidi e di contributi, previsti da leggi speciali, con particolare riguardo alle opere igieniche e di edilizia scolastica di pertinenza dei comuni nel Mezzogiorno d'Italia, all'edilizia economica e popolare, alle sovvenzioni per impianti idroelettrici e per la costruzione di linee elettriche.

Stante l'insufficienza di tale dotazione, è assai difficile che ad essa si possa attingere per la esecuzione di qualche opera straordinaria in concessione.

In queste condizioni il bilancio dei lavori pubblici, così come oggi si presenta ai vostri suffragi, è destinato solo a garantire, nei limiti delle possibilità dei suoi stanziamenti, lo svolgimento dei lavori in corso, che per altro, costituiscono ancora una mole notevole di attività tecnica, che diventa poi imponente quando si integra con le opere in concessione ad enti e società, con quelle degli enti locali sussidiati in vario modo dal Ministero, ed infine con la massa cospicua di lavori di trasformazioni e sistemazioni, gestite dall'Azienda autonoma stradale.

Risulta, infatti, dagli ultimi rilevamenti statistici che al 1º gennaio di questo anno la situazione generale dei lavori che, per vario titolo, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada era la seguente:

Lavori a cura diretta del Ministero	N.	1,515 per	L.	1,186,678,000
Lavori dati in concessione.	»	28 »	»	733,612,000
Lavori a cura diretta dell'Azienda autonoma statale della strada.	»	381 »	»	786,409,000
Lavori in conto di Enti locali o di privati (come quelli di riparazioni di case danneggiate dai terremoti)	»	23,687 »	»	978,375,000
In totale lavori	N.	25,561 per	L.	3,685,074,000

così divisi nelle tre zone del territorio nazionale:

Italia settentrionale	L.	1,099,000,000
Italia centrale	»	814,000,000
Italia meridionale ed insulare	»	1,772,000,000

Tale attività tecnica è inferiore di lire 228,041,000 (e la diminuzione si riferisce quasi completamente alle opere statali del Ministero dei lavori pubblici) a quella risultante alla stessa data lo scorso anno, che fu di lire 3,913,115,000.

Se alla massa dei lavori in corso, comunque dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Azienda autonoma statale della strada, si aggiunge poi quella notevole delle opere di

bonifica integrale, che gravano sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e che sono 521 per l'importo di lire 2,000,695,000, si ha complessivamente nel paese una consistenza generale di lavori, che ammonta a lire 5 miliardi e 685,796,000, inferiore solo di 221 milioni a quella dello scorso anno (*Appausi*).

È anche opportuno tener presente che dal 28 ottobre 1922 al 31 gennaio 1932 lo

Stato ha assunto impegni per le opere pubbliche gestite dalle tre suddette Amministrazioni per l'imponente cifra di 30,480,782,644 lire, così ripartite: dal Ministero dei lavori pubblici per opere straordinarie a pagamento non differito e per annualità, nonché per sussidi concessi ad Enti locali, o per contributi derivanti da leggi speciali, tutti scadenti entro l'esercizio 1935-36, lire 16,028,800,000, scadenti oltre tale esercizio lire 7,767,800,000; dall'Azienda autonoma della strada per pagamenti a contanti o in annualità 3,064,182,644 lire; dal sottosegretariato della Bonifica integrale per opere in esecuzione diretta o in concessione, lire 3,039,300,000.

Nello stesso periodo dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Azienda autonoma della strada furono effettuati o disposti pagamenti per lire 15,300,000,000, di cui lire 4,607,000,000 per l'Italia Settentrionale; lire 3,303,000,000 per quella Centrale e lire 7,309,000,000 per la Meridionale e le Isole.

A tale cifra, per avere il quadro più organico dei sacrifici imposti al bilancio dello Stato, è da aggiungere quella dei pagamenti disposti dal sottosegretariato della Bonifica integrale che risulta di lire 478,574,824.

Si ha così un importo globale di pagamenti di lire 15,778,574,824.

Come si vede, se il bilancio dei lavori pubblici, per il nuovo esercizio risente, in modo sensibile, delle difficoltà del momento, ciò non significa che il ritmo di attività lavorativa nel paese abbia subito o stia per subire dei bruschi e gravi arresti.

La larghezza di mezzi impiegata per il passato dal Governo per l'esecuzione delle opere pubbliche, i provvedimenti eccezionali, tempestivamente disposti nel corso dell'esercizio, per fronteggiare la disoccupazione, l'attività che svolgono le Amministrazioni locali, specie quelle delle grandi città, consente ancora al Regime, nell'anno X della rivoluzione, di poter assicurare sviluppo notevole ad alcuni programmi di ricostruzione nazionale e considerevole impiego alla mano d'opera.

Non è da escludere però, lo ha intravisto lo stesso onorevole Muzzarini, nella sua pregevole relazione, che, in previsione dell'accentuarsi della disoccupazione, nel prossimo autunno, e delle inderogabili necessità di ordine tecnico ed economico, che potrebbero manifestarsi in alcuni campi dell'attività costruttiva, il Governo, compatibilmente con la situazione generale delle finanze dello Stato, anche per l'esercizio 1932-33 sia indotto ad adottare, come ha fatto per l'esercizio in corso, provvedimenti eccezionali di legge, che

valgano ad integrare le deficienze del bilancio oggi in discussione.

In tale eventualità non si mancherà naturalmente di seguire un rigido criterio di selezione delle opere, dando la precedenza a quelle che più conciliano le esigenze economiche con quelle sociali del paese. Ciò risponde per altro ad una norma che il Governo, il quale non può lasciarsi cogliere impreparato, ha adottato non da oggi.

È da ricordare, infatti, che per queste speciali esigenze, dal 4° luglio 1931 al 31 gennaio 1932, furono disposte nuove autorizzazioni di spesa, a favore del mio Ministero, in gran parte destinate a fronteggiare la disoccupazione, per un ammontare complessivo di lire 289,800,000. Gran parte di questi fondi, onorevole Caldieri, furono destinati in prevalenza alle opere idrauliche ed a quelle stradali; alle opere, insomma, per le quali Ella invoca la precedenza in nome degli interessi agricoli del paese.

Chiarita, così, l'impostazione del bilancio per il prossimo esercizio, la situazione attuale della gestione dei lavori, le eventuali possibilità future, dovrei, ora, illustrare a grandi linee l'attività più saliente svolta dal mio Ministero, nei vari rami.

Prima, però, desidero dare alcune notizie alla Camera sulle riforme avvenute in questi ultimi tempi, nell'organizzazione del mio Ministero, sull'andamento dei servizi, su alcuni problemi di carattere generale.

Erano stati più volte fatti voti, nel Parlamento, per il concentramento presso il Ministero dei lavori pubblici delle attività tecniche costruttive esercitate da altri Dicasteri.

Ebbene, tali voti sono stati in parte notevolmente esauditi con il decreto Reale 18 maggio 1931, n. 544, che ha consacrato il passaggio, a datare dall'esercizio in corso, al mio Ministero dei servizi relativi all'edilizia statale, già di competenza dei Dicasteri militari, della Giustizia, delle Finanze, dell'Interno e dell'Educazione nazionale, nonché dell'edilizia scolastica di competenza degli Enti locali, per cui lo Stato concede sussidi e contributi, e che per il passato dipendeva dall'Amministrazione dei lavori pubblici solo per l'Italia meridionale e per le Isole.

Con tale provvedimento si è già fatto un buon passo innanzi nella chiarificazione e nel coordinamento delle competenze tecniche.

Con il 4° luglio dello scorso anno è entrato poi in funzione il nuovo ordinamento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici stabilito dalla legge 1° giugno 1931, n. 678.

Il più alto organo consultivo tecnico dello Stato che, anche nel 1931, ha svolto un'attività quanto mai febbrile ed operosa, caratterizzata dalla trattazione di 3010 pratiche su 3.034 sottoposte al suo esame, e che attraverso il suo Comitato di presidenza ed i suoi organi, come il servizio idrografico centrale, ha portato il suo particolare esame su importanti problemi generali tecnici e scientifici, dalla nuova riforma ha visto elevato il suo prestigio e migliorata e snellita la sua efficienza.

Il nuovo ordinamento del Consiglio superiore, riducendo sensibilmente il numero dei suoi componenti, elevandone i limiti di competenza, liberandolo dalla trattazione di un maggior numero di affari di minore importanza, che sono stati invece attribuiti agli ispettori ed agli organi periferici, spogliandolo dalle attribuzioni giuridico-amministrative sui progetti in concessione, che sono state restituite al Consiglio di Stato, ha posto l'alto Consesso in condizione di poter assolvere ancor più egregiamente al proprio compito, così come risulta fin da questi primi mesi di funzionamento.

In margine alla attività del Consiglio superiore, che è e deve rimanere esclusivamente un organo consultivo tecnico, è stato istituito, in questi ultimi mesi, per ora in semplice linea di fatto ed a scopo sperimentale, un servizio tecnico centrale, diviso in quattro servizi, corrispondenti a quelli delle materie trattate dalle sezioni del Consiglio.

Tra i compiti prevalenti del servizio tecnico centrale, hanno particolare importanza quelli riferentesi: allo studio ed alla formulazione di programmi tecnici generali, sistematici ed occasionali; alla raccolta ed allo approntamento di piani regolatori tecnici per provincia e per regione, così come fu fatto dai Provviditorati alle opere per il Mezzogiorno e per le isole; agli studi generali per la compilazione di norme direttive programmatiche e di massimari tecnici; agli studi particolari per progetti di singolare importanza; all'approntamento di progetti tipo, di studi ed indagini speciali; ai controlli, accertamenti e raccolta di dati sullo sviluppo delle gestioni tecniche del Genio civile; all'impianto di inventari o catasti delle opere pubbliche eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi nelle varie provincie.

La istituzione di un tale servizio, affidato alla direzione dello stesso presidente del Consiglio superiore, e di cui si sentiva fortemente la necessità, dalla fase attuale sperimentale passerà a quella di ordinamento definitivo

non appena sarà dato, osservandone le manchevolezze, di provvedere al suo perfezionamento.

Altra importante innovazione, nel funzionamento del Ministero, è quella avvenuta nell'ottobre scorso con decreto ministeriale della istituzione degli ispettorati compartimentali per quelle regioni ove non esistono uffici decentrati.

Il nuovo compito viene assolto da un corpo di ispettori superiori del Genio civile, ad ognuno dei quali è affidata la funzione di vigilanza sugli uffici tecnici dipendenti di una determinata giurisdizione territoriale, ai fini di ogni possibile e necessario controllo disciplinare e tecnico, e della razionale coordinazione delle attività progettuali ed esecutive.

In attesa di poter un giorno sviluppare, così come si chiede da vario tempo, e come ha accennato anche l'onorevole Del Bufalo, con i dovuti ritocchi, anche nelle regioni che ne sono sfornite, l'ordinamento degli istituti decentrati, che tanto buona prova hanno dato nel Veneto, nel Mezzogiorno e nella Maremma toscana, si è ritenuto indispensabile non tardare oltre ad assicurare un'organica funzione ispettiva sugli uffici dipendenti, con un relativo agile collegamento fra essi e l'amministrazione centrale.

In conseguenza è stata abolita la divisione per materia che gli ispettori esercitavano per il passato, con continue interferenze su tali uffici.

Tale divisione comunque si è resa poi superflua con la istituzione del servizio tecnico centrale.

Tutti questi nuovi ordinamenti, è bene chiarirlo, non hanno portato aggravii finanziari alle spese generali del Ministero.

Queste, anzi, contrariamente ai rapporti che possono farsi sugli stanziamenti di competenza, che non hanno alcun valore nella determinazione dei coefficienti, segnano, calcolate in base al consuntivo del 1930-31, la percentuale dell'8.99 per cento, che è di poco superiore a quella dell'esercizio precedente, che fu dell'8.73 per cento.

Poichè parliamo del personale debbo cogliere l'occasione per ringraziare la Giunta del bilancio della lode, veramente lusinghiera, che ha voluto ad esso rivolgere.

Questa lode io considero, per altro, meritata, perchè diretta ad una massa di funzionari che, in tutte le sue espressioni, tanto nel Ministero che nell'Azienda della strada, sia al centro che alla periferia, sia nel campo tecnico che in quello amministrativo, dai più

alti gradi ai più modesti, si prodiga con zelo e fervore per fronteggiare, nel modo migliore, le molte e spesso complesse esigenze che sono ad essa affidate. (*Applausi*). Tale elogio io sento poi il bisogno di accentuare, in modo particolare, per i capi servizi, sia dell'Amministrazione centrale che degli uffici decentrati, che con me e con il mio valoroso Sottosegretario collaborano, con alta comprensione delle necessità dell'ora. (*Applausi*).

A proposito di personale è stato prospettato da alcuni oratori la convenienza di colmare le deficienze esistenti nel corpo del Genio civile con l'immissione di nuovi elementi.

Assicuro la Camera che, espletati i concorsi interni, non si mancherà di bandire, per i posti che risulteranno mancanti, anche quelli esterni. In tale circostanza si vedrà se convenga, come consiglia l'onorevole Calza Bini, di provvedere all'assunzione anche di professionisti laureati in architettura da riservare agli uffici dei grandi centri.

Onorevoli camerati, la vasta e diligente illustrazione che il relatore ha fatto dei vari rami di attività del mio Ministero, correlandola spesso di precisazioni statistiche, mi dispensa dal soffermarmi lungamente su di essi.

Credo però opportuno di metterne in risalto alcuni aspetti, anche per fornire implicitamente dei chiarimenti che mi sono stati richiesti, dagli oratori che hanno partecipato alla vasta ed importante discussione, e che io ringrazio vivamente dei consigli e delle osservazioni che hanno voluto rivolgermi. Comincerò dal problema idraulico che per le speciali caratteristiche del nostro Paese predomina su tutti gli altri.

Tale problema ha costituito, fin dall'avvento del Fascismo al potere, una delle maggiori preoccupazioni, perchè assai grave risultava, e per alcuni versi risulta tuttora, l'indisciplina dei corsi d'acqua.

L'attività del Regime, dal 1922 ad oggi, si è esplicata, con ritmo continuamente crescente, sia con provvedimenti per organizzare vasti piani di lavori sia con il realizzarne l'esecuzione.

Le maggiori cure ed i maggiori mezzi, naturalmente, sono stati diretti ai fiumi più importanti.

Per il solo Po, dopo le piene disastrose del 1926 e del 1928, allo scopo di avviare a riordinamento le arginature e le difese lungo il suo corso e quello dei suoi affluenti, dalla provincia di Torino alle foci, sono stati eseguiti lavori per uno sviluppo di opere di circa

chilometri 2265 per l'importo notevole di lire 348,842,284.

In tali lavori sono compresi anche quelli per la sistemazione del suo alveo di magra, agli effetti della difesa e della navigazione interna, secondo il programma prestabilito, dopo lunghe esperienze e profondo esame degli organi competenti, dallo Ispettorato di Parma.

Non è a dubitare per altro, che passati oramai, dallo studio all'esecuzione, tra il consenso dei più eminenti studiosi di idraulica italiani ed esteri, di fronte ai quali sta soltanto qualche inconsolabile scettico, ai primi lavori già appaltati per l'importo di 46 milioni, seguiranno gradatamente, di anno in anno, approfittandosi dei provvedimenti speciali di ordine sociale, gli altri, fino ad assicurare il completamento.

Quel giorno il Regime fascista avrà aggiunto alle molte una nuova benemerita ed i tecnici italiani avranno conseguito ancora una brillante vittoria idraulica, sia perchè avranno assicurato l'assetto definitivo del Po, tra foce d'Adda e foce Mincio, sia perchè avranno reso possibile, in prosieguo di tempo, le opere di navigazione interna, per natanti di grosso tonnellaggio, fra Milano e l'Adriatico.

Questa nuova grande opera varrà così a potenziare il programma di navigazione interna, ripreso dal Fascismo, dopo il 1922, e che sta avendo i suoi sviluppi gradualmente nella rete delle idrovie venete e ferraresi e nel grande canale dei navicelli che congiunge Pisa a Livorno.

Anche per il Tevere, l'Arno, l'Adige, cito i maggiori, il Reno, l'Idice, il Taro, il Marecchia, il Tronto, il Serio Morto, il diversivo del Novarolo, il Cavo Parmigiana-Moglia, nonchè per i corsi d'acqua attigui alla città di Padova, sono stati eseguiti e sono ancora in esecuzione importanti lavori di sistemazione idraulica.

Fra le varie opere mi piace ricordare l'inizio, avvenuto di recente, di quelle importantissime della deviazione dell'Avisio in Brenta, intese ad abbassare le piene dell'Adige, ed a sfruttarle, sia a scopo di forza motrice, sia d'irrigazione, nella pianura Berico-Euganea.

Con i lavori eseguiti lungo l'Avisio a Pozzologo, preliminari alla costruzione della grande diga e della galleria di deviazione, e con quelli iniziati nell'alveo di Brenta a Borgo Valsugana, e destinati a ricevere e convogliare nei laghi di Levico e di Caldorizzo le acque deviate, anche questa grande

opera, concepita e progettata dal Magistrato alle acque, fissati ormai i capisaldi della sua realizzazione, potrà essere sviluppata gradatamente e portata a termine, con beneficio del regime idraulico dell'Adige, e con grande vantaggio di un territorio agricolo di 200 mila ettari, se all'avvenuta costituzione del grande Consorzio degli agricoltori corrisponderà, in modo concreto, da parte di questi, la volontà di voler concorrere adeguatamente all'esecuzione dell'opera.

Oggetto di più intenso studio sono poi, in questo momento, i problemi dell'inalluvazione dell'Idice e della sua immissione in Reno; la sistemazione dell'Arno nel tronco pisano; i lavori di regolazione del Tevere, dal porto di San Paolo a Fiumicino, e quelli della zona della Farnesina e di Monte Mario in Roma; ed infine quelli del Tartaro-Canal-Bianco nella provincia di Verona e di Rovigo.

Anche nel mezzogiorno e nelle isole non sono mancati importanti interventi tecnici, per fronteggiare le sistemazioni dei fiumi e particolarmente quelle dei corsi d'acqua a regime torrentizio, che frequentemente hanno arrecato danni gravissimi alle campagne e agli abitati.

Ricorderò fra tutti quelli del Pescara, del Raganello in Calabria, dei torrenti minaccianti le città di Palermo, di Bari e di Reggio Calabria. Per quest'ultima città è ora allo studio un organico programma di difesa idraulica.

Come si vede, anche con le attuali limitazioni finanziarie, il Governo non ha mancato, in una organica visione e graduazione delle necessità tecniche ed economiche del Paese, di sviluppare una vasta attività per disciplinare, nei limiti delle possibilità, la vasta rete dei corsi d'acqua, allo scopo di preservare la ricchezza della nazione.

L'opera del Regime fascista, non si è limitata, per altro, a soli interventi idraulici a scopo difensivo, ma ha mirato anche a porre in valore il vasto patrimonio idrico. In questo campo si è dato massimo impulso alle iniziative private, disciplinandole razionalmente, per il maggior vantaggio generale.

Gli impianti di grandi derivazioni a scopo industriale alla fine del 1922 erano capaci solo di produrre una potenza complessiva di 1.250.000 cavalli dinamici ed avevano una possibilità di irrigazione non superiore a 30.000 ettari.

Oggi, sotto la vigile cura degli speciali servizi tecnici del Ministero, la potenza media teorica delle grandi e piccole utilizzazioni idroelettriche in funzione, in più di 1000 cen-

trali, può valutarsi a circa 3.600.000 cavalli idraulici, e la potenza elettrica installata, per utilizzare anche le massime portate idriche, può valutarsi a circa 4.000.000 di kilowatt, cioè ad oltre 5.450.000 cavalli.

È inoltre da considerare che la produzione di energia elettrica è stata notevolmente migliorata e resa più rispondente ai bisogni del consumo, mediante la costruzione di grandi serbatoi di accumulazione.

A fianco dell'utilizzazione idroelettrica si è sviluppata, in questi ultimi dieci anni, anche quella a scopo irriguo, con la concessione di alcune migliaia di derivazioni di acqua e con la regolazione di alcuni grandi laghi.

Ciò ha consentito e più ancora consentirà per l'avvenire, l'irrigazione di vaste zone agricole, in piena armonia, con le finalità della legge sulla bonifica integrale.

A proposito del razionale sfruttamento delle risorse idriche del Paese è stato giustamente prospettato dalla Giunta del bilancio la convenienza di porre infine una disciplina anche alle acque sotterranee.

Posso assicurare la Giunta e l'onorevole Puppini che il problema è stato attentamente esaminato dal Governo e che esso forma già oggetto di proposte concrete, da parte dell'apposita Commissione interministeriale, che ha oramai ultimato lo schema del testo unico di legge sulle acque.

Un grande problema, al quale il Regime fascista ha dedicato le maggiori cure è stato quello delle comunicazioni. Le strade ordinarie, quelle ferrate, ed i porti, che rappresentano il sistema nervoso ed i gangli dello sviluppo economico e civile del Paese, hanno trovato e tuttora trovano tangibili realizzazioni, che per alcuni aspetti ci portano veramente all'avanguardia del progresso tecnico.

Per la larghezza degli impegni assunti dallo Stato, la rete della viabilità della Nazione si è arricchita di migliaia di chilometri di nuove strade, e parecchie regioni che per il passato vivevano in condizioni assai difficili, come la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, la Sardegna, l'Abruzzo, la Maremma Toscana e l'Istria, hanno visto liberate — o stanno per veder liberate — vaste zone del loro territorio dall'isolamento nel quale si trovavano.

In alcune di queste regioni, particolarmente nella Calabria, e nella Sicilia, lo hanno ricordato gli onorevoli Barbaro e Di Belsito, ed altri oratori, i programmi costruttivi hanno avuto degli arresti o dei rallentamenti, dovuti alle difficoltà finanziarie; ma posso assicurare che il Governo non tra-

scura tale problema, e si sta preoccupando di adottare gli opportuni provvedimenti. Nei limiti delle possibilità non si mancherà di tener presente specialmente il completamento dei lotti in concessione in Sicilia e lo sviluppo della litoranea ionica, della quale ha tratteggiato tutta l'importanza l'onorevole Barbaro.

All'onorevole Caldieri poi che lamenta la mancanza di costruzioni stradali nella sua provincia, devo ricordare che proprio in questi ultimi tempi, in occasione dei programmi della disoccupazione, furono disposti vari lavori nella zona di Trapani. È bene però tener presente che, solo nel triennio 30 giugno 1926-30 giugno 1929, risultarono ultimate a cura del Ministero dei lavori pubblici, a totale carico dello Stato 3638 chilometri di nuove strade, variamente classificate, e che altri 1682 chilometri furono ultimati dagli Enti locali con contributi statali. In complesso dunque in tale periodo entrarono in esercizio ben chilometri 5320 di nuove strade.

In materia di costruzione stradale, lavori notevoli si sono avuti anche in Liguria ed importanti opere sono in corso in Toscana e nell'Emilia, o stanno per iniziarsi in Abruzzo.

Tra le opere ultimate nell'esercizio in corso, mi piace ricordare quelle che hanno completato la litoranea adriatica fra la Puglia ed il Molise, la Gargnano-Riva di incomparabile bellezza panoramica, la Borgomaro-Carpasio in Liguria, ed alcuni tratti delle litoranee tirrenica e jonica in Calabria.

Nell'ultimo anniversario della Marcia su Roma, è entrata in esercizio anche l'autostrada Bergamo-Brescia, mentre sono ora in notevole sviluppo i tronchi Milano-Torino e Padova-Venezia e Firenze-Mare.

A proposito di costruzioni stradali il relatore del bilancio ha progettato la convenienza di aggiornare tutta la legislazione, in relazione alle mutate esigenze dei traffici, ed ha suggerito di sottoporre a revisione gli elenchi delle strade di serie, nonché di procedere alla compilazione di un vero piano regolatore della viabilità.

Ha anche rivolte premure al Governo, trovando consenziente la maggior parte degli oratori che hanno partecipato alla discussione, per la risoluzione del problema delle classifiche e delle manutenzioni per la viabilità minore.

Posso assicurare l'onorevole relatore ed i vari oratori che hanno parlato su tale questione, che il Governo è perfettamente conscio dell'importanza di tali problemi. Fra questi, il più assillante è quello delle manutenzioni. La Camera conosce già che, non da

oggi, a cura del mio Ministero è stato predisposto lo schema del nuovo ordinamento della viabilità minore, secondo quell'organica ed adeguata importazione, che è nei voti del Paese e che lo stesso relatore ha voluto ricordare.

Contingenze sopravvenute hanno impedito che il nuovo ordinamento entrasse in vigore in occasione della riforma delle finanze locali.

Il Governo non ha perduto di vista il problema e si sta preoccupando, ancora una volta, di cercarne la soluzione. Sono in corso a questo scopo dei nuovi accertamenti da parte degli uffici periferici.

Nel frattempo sarà bene, però, che le provincie ed i comuni rivolgano le maggiori cure alle strade che sono ad essi affidate. Non deve assolutamente avvenire, in questa situazione di incertezza, che i comuni e le provincie, trascurino le manutenzioni stradali. (*Commenti*).

Appena varato l'ordinamento per le classifiche e la manutenzione della viabilità minore, non si mancherà di attuare anche la riforma della legislazione stradale, agli effetti delle nuove costruzioni.

Da alcuni mesi, pertanto, ho già predisposto, così come fu fatto per il Mezzogiorno e le Isole, dai Provveditorati alle opere pubbliche, la compilazione dei piani regolatori regionali delle opere anche per l'Italia centrale e settentrionale, affidandone l'incarico agli ispettorati compartimentali di recente istituzione.

A questo modo si finirà per avere, anche in tutto il Regno, quel piano regolatore della viabilità che giustamente sollecita il relatore. Con l'occasione si potrà provvedere, secondo i suggerimenti dell'onorevole Parisio, alla compilazione di un catasto delle strade secondarie esistenti.

In materia di viabilità le più brillanti realizzazioni, come è ormai riconosciuto in Italia ed all'estero, e come hanno rilevato parecchi oratori in questa discussione, si sono ottenute con la istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada, che, fondata il 1º luglio 1928 ed entrata effettivamente in funzione il 1º gennaio 1929, ha già trasformato, in breve periodo di tempo, secondo le più moderne esigenze dei traffici economici e turistici, gran parte della rete stradale dello Stato.

È notorio, infatti, che alla fine del 1931, su una rete di 20.600 chilometri, l'Azienda autonoma stradale della strada aveva già sistemato in modo organico ben 7.201 chilometri di strade con pavimentazioni perma-

nenti semi permanenti o superficiali, e aveva in corso di sistemazione altri 1768 chilometri, che potranno essere ultimati quasi completamente entro l'anno.

Con la sistemazione dei piani viabili, l'Azienda autonoma stradale della strada non ha trascurato di provvedere alla costruzione di numerose opere d'arte, alla esecuzione di varianti, alla abolizione di parecchi passaggi a livello ed alla piantagione di migliaia di alberi.

Questi compiti prevalenti non hanno impedito, per altro, all'Azienda di rivolgere le maggiori cure anche alla rimanente rete, mantenuta ancora con il sistema a macadam, ma grandemente migliorata con opportuni accorgimenti tecnici.

Il bilancio di previsione per il nuovo esercizio, lo ha chiaramente illustrato il relatore, non presenta notevoli differenze su quello dell'esercizio in corso, e può ritenersi sufficiente a fronteggiare, con prelievi dal fondo di riserva, le necessità finanziarie derivanti dagli impegni già assunti. Compatibilmente con le disponibilità future si cercherà di provvedere alle varie necessità prospettate dall'onorevole Parisio nel suo interessante discorso.

Con l'istituzione dell'Azienda della strada il Governo si è preoccupato anche — creando l'apposita Milizia — di assicurare la disciplina sulla rete viabile nazionale.

Si chiede ora giustamente che tale disciplina non sia circoscritta alle sole strade statali ma estesa anche alle secondarie.

Tutto ciò, nonostante il notevole rendimento dei militi, non potrà essere effettuato sino a quando il corpo della Milizia sarà composto di 427 — dico 427 — elementi tra ufficiali e militi.

Non meno importanti di quelli stradali sono stati gli oneri assunti dal Regime per le nuove costruzioni ferroviarie.

Bastano poche cifre a sintetizzare l'attività svolta, nel decennio, in questo campo.

Nel complesso furono attivati chilometri 517 di nuove ferrovie, di cui chilometri 230 a scartamento normale e doppio binario; chilometri 173 a scartamento normale e semplice binario; chilometri 113 a scartamento ridotto.

Fra le più importanti ferrovie attivate nel decennio ricorderò la direttissima Roma-Napoli e la Cuneo-Ventimiglia.

Sono attualmente in costruzione altre linee a scartamento normale o ridotto per altri 556 chilometri, fra le quali in istato di avan-

zato svolgimento la Bologna-Firenze, la Fossano-Mondovi-Ceva; la Piacenza-Cremona; la Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi; la Ostiglia Treviso; la Fidenza-Salsomaggiore.

Sono infine in corso di studio progetti per altri 602 chilometri. Posso anche annunciare che è stato ultimato dalla apposita Commissione interministeriale, il piano regolatore delle nuove ferrovie, che sarà ora sottoposto all'esame degli organi competenti.

È stato osservato dalla Giunta l'insufficienza dei fondi assegnati alla Bologna-Firenze. Indiscutibilmente in questi ultimi esercizi i mezzi messi a disposizione per questa grande opera, che è oggetto di ammirazione in tutto il mondo, sono stati assai scarsi ed hanno impedito al Governo la soddisfazione di poter fare entrare in esercizio la nuova linea nel decennale della Rivoluzione.

Assicuro però la Camera che gli ulteriori mezzi che mi verranno forniti per le costruzioni ferroviarie, saranno in gran parte concentrati sulla direttissima e su poche altre linee che più rapidamente potranno essere portate a termine.

Sarebbe grave errore, nelle attuali contingenze, polverizzare le disponibilità su tutte le linee in corso di esecuzione, nè è a parlare in questi momenti dell'inizio di nuovi tronchi, (*Approvazioni*), anche se la rete delle grandi comunicazioni, come ha rilevato giustamente l'onorevole Barbaro, risulta ancora incompleta in alcune regioni del Regno. Del resto anche la stessa Giunta del bilancio e l'onorevole Del Bufalo hanno chiaramente suggerito la convenienza di una battuta di arresto in questo campo.

Anche per le opere portuali, in questi ultimi tempi, le maggiori disponibilità sono state concentrate allo svolgimento dei lavori più importanti, che rappresentano la base del nostro commercio di esportazione e importazione e, per il domani, lo strumento della nostra espansione economica.

Oltre agli importanti lavori di Genova, che sono affidati al Consorzio autonomo, attualmente trovansi in grande sviluppo, ed in alcune città quasi al termine, le opere marittime di Trieste, di Napoli, di Bari — cito le maggiori — di Livorno, di Palermo, di Catania, di Trapani, di Cagliari, di Civitavecchia e di Reggio.

In questo esercizio, poi, si è assicurato l'ulteriore finanziamento per il porto industriale di Marghera a Venezia e si sono potuti infine appaltare i lavori del porto di Ancona, per i quali erano stati da tempo accantonati i relativi fondi.

Circa le ulteriori necessità nei porti di Palermo e di Messina, per i quali hanno sollecitato nuove opere gli onorevoli Di Belsito e Bette, assicuro gli egregi camerati che il Governo riconosce l'importanza dei traffici marittimi in quelle città, e si riserva, appena le condizioni finanziarie lo consentiranno, di adottare gli adeguati provvedimenti, così come si riserva al momento opportuno di completare l'attrezzatura di altri grandi porti, destinati ad assolvere alte funzioni nella vita economica della Nazione.

Non adeguatamente, invece, si è potuto provvedere negli ultimi esercizi per quelli tra i porti minori, che non sono meno importanti alla economia del Paese, sia per il piccolo cabotaggio che per la pesca.

È da augurarsi che le condizioni finanziarie consentano quanto prima di potere intervenire.

Ingenti oneri finanziari hanno dovuto essere destinati dal Regime fascista alla ricostruzione dei paesi terremotati ed alla riparazione dei danni prodotti da calamità di altro genere.

Si deve a tali provvidenze se le ricostruzioni dei paesi colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915, per le opere di competenza dello Stato, specie dopo i finanziamenti disposti in questo esercizio, si avviano verso una non lontana fase di compimento; se per i disastri del Vulture e delle Marche potettero essere in pochi mesi assicurate le case a tutti i disastri rimasti senza tetto; se per le regioni colpite dalle alluvioni del 1929 e del 1930 potettero fronteggiarsi le più urgenti esigenze.

Ciò consentirà, in breve tempo, la chiusura delle gestioni per i disastri delle Marche e del Vulture, e potenzierà quello spirito di iniziativa privata, che si è manifestato in modo meraviglioso da tempo in quelle zone così duramente colpite.

Ad assicurare un organico coordinamento fra le attività dello Stato e quelle degli Enti e dei privati anche per le ricostruzioni della Calabria, della Sicilia e della Marsica, è stato invocato, ancora una volta, dalla Giunta del bilancio e l'altro giorno in questa stessa aula dall'onorevole Barbaro, il concentramento delle varie competenze, oggi divise in tre Ministeri, presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il problema è degno della maggiore attenzione, ma ogni esame e determinazione sono riservati alle decisioni del Capo del Governo.

Accennerò ora brevemente a quanto è stato fatto per le opere edilizie e per quelle igieniche.

Nei primi due lustri di vita del Regime, tali opere hanno avuto grande sviluppo, contribuendo fortemente alla rinascita di parecchi grandi centri, ed alla bonifica igienica di centinaia di comuni del Regno.

Ad assicurare la risoluzione di vari problemi urbanistici molto ha contribuito l'intensificata attività, che è stata svolta in questi ultimi anni, per l'approvazione dei piani regolatori.

Il Ministero dei lavori pubblici, in attesa dell'ultimazione degli studi per una nuova legge sulle espropriazioni, affidata all'alta competenza ed alle amorevoli cure del collega della giustizia, ha dovuto provvedere all'approvazione di parecchi piani regolatori con leggi speciali, che armonizzassero, per quanto è possibile, le esigenze economiche delle pubbliche amministrazioni con gli interessi non meno legittimi dei proprietari di case.

Tali leggi, superate le prime incertezze, hanno finito con il trovare una omogenea impostazione nei provvedimenti speciali, con i quali sono stati approvati i piani regolatori di parecchie grandi città, e particolarmente quelli riguardanti Roma, Torino ed il vecchio abitato di Bari.

I punti fondamentali di questa legislazione speciale possono così riassumersi: netta distinzione giuridica fra i piani di massima e quelli particolareggiati, con l'approvazione dei quali si iniziano le vere servitù per le proprietà private e decorrono i termini per i ricorsi; determinazione dell'indennità di espropriazione sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale capitalizzato su un tasso variabile da un massimo ad un minimo, a seconda delle condizioni particolari dell'immobile da espropriarsi e di quelle generali della località in cui è situato; diritto di prelazione accordato ai proprietari nella ricostruzione sui fondi delle zone laterali, soggette ad espropriazione secondo i progetti proposti dal comune.

Questi concetti fondamentali rimangono a norma dell'Amministrazione dei lavori pubblici sino alla nuova legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Nel frattempo, poichè i provvedimenti con i quali si approvano i piani regolatori, non contengono solo aspetti giuridici ai fini delle espropriazioni, ma rappresentano un complesso di norme tecniche, che debbono tener conto delle moderne esigenze urbanistiche e nello stesso tempo delle esigenze della vita dello spirito, che vuole il rispetto e la valorizzazione di tutto ciò che di meritevole e di grande ci tramandarono le genera-

zioni passate, ad eliminare gli inconvenienti e le difficoltà, non sempre giustificate, che derivano da provvedimenti singoli e sporadici, ho nominato una Commissione di spiccate competenze in materia, per attendere alla compilazione di una legge organica sui piani regolatori.

Tale Commissione procederà nel proprio compito, di pari passo con gli studi che si stanno compiendo al Ministero della giustizia, intorno alla legge generale sulle espropriazioni.

Allo sviluppo di parecchie città grande incremento è stato dato dalla costruzione di molti edifici pubblici, e di veri nuovi quartieri di case economiche e popolari.

Per questi ultimi, l'importo delle costruzioni eseguite con il concorso erariale, nel periodo 1922-32, ammonta a ben 3 miliardi ed 800 milioni.

Il Governo Fascista, mentre ha abbassato da qualche esercizio la saracinesca nei riguardi delle Cooperative finanziate con il contributo dello Stato, che non è il caso di sviluppare oltre, per gli inconvenienti di vario genere a cui dà luogo tale forma di attività edilizia, intende, compatibilmente con le sue possibilità — ne sia sicuro l'onorevole Calza Bini che ha trattato con la sua specifica competenza tale problema — di continuare ad assistere ed incoraggiare le iniziative dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati e degli istituti per le case popolari.

Anche di recente è stato annunziato un nuovo vasto programma dall'I. N. C. I. S. e sono state sovvenzionate varie iniziative di istituti di case popolari in varie città per l'importo di oltre 60 milioni.

Per l'edilizia scolastica, da quella universitaria a quella primaria, non meno importanti provvedimenti furono adottati nel decennio, dal Governo.

A me sembra, però, meritevole e di particolare risalto l'opera che è stata svolta per la costruzione degli edifici destinati a scuole elementari.

Nella sola Italia meridionale ed insulare, dal 1926, da quando cioè passò la competenza di tale servizio al Ministero dei lavori pubblici ad oggi, furono autorizzati mutui per 154 milioni.

Fra tutte le opere del Fascismo, però, quelle che più profondamente hanno segnato le basi della rinascita di intere regioni sono le opere igieniche e particolarmente i rifornimenti idrici degli abitati.

Si deve al Fascismo se l'acqua potabile non è più un mito in Basilicata, in Sardegna, in Calabria, nella Sicilia, nei Castelli Romani,

cito solo le zone più importanti che sono nella giurisdizione di competenza del mio Ministero; se l'acquedotto pugliese, che prima dell'ottobre 1922 aveva alimentato solo un gruppo di comuni della provincia di Bari, oggi abbia esteso le costruzioni nelle varie provincie, con uno sviluppo di 207 chilometri di diramazioni primarie, di 622 chilometri di secondarie e di 261 chilometri di distribuzioni urbane.

I lavori eseguiti dall'Ente Autonomo dell'Acquedotto pugliese, dopo la Marcia su Roma, hanno consentito di portare l'acqua ad 85 nuovi abitati, mentre nei venti anni precedenti erano stati beneficiati solo 55.

Anche in Basilicata il problema dei grandi acquedotti può considerarsi avviato verso il suo compimento. Con i nuovi appalti recentemente disposti, sono stati fino ad ora impegnati, per tale titolo, oltre 100 milioni.

Importanti acquedotti, per cui i fondi sono anticipati dallo Stato o corrisposti a titolo di contribuzione nelle spese di impianto, sono in corso anche in Sicilia, da parte della Direzione delle costruzioni ferroviarie, in Abruzzo e nella Sardegna. Assicuro in proposito gli onorevoli Di Belsito e Caldieri che il Governo non perde di vista la necessità di dare sviluppo alle costruzioni degli acquedotti di Montescuro est ed ovest.

A queste opere più importanti sono poi da aggiungersi quelle per acquedotti secondari, eseguite dai comuni, con il contributo nel pagamento degli interessi da parte dello Stato.

Solo per queste ultime opere, nel Mezzogiorno, dal 1926 ad oggi, sono stati autorizzati mutui per un complessivo ammontare di lire 330,348,274.

Questi lavori, come in generale tutte le opere igieniche con contributo dello Stato, anche nell'esercizio in corso, hanno avuto continuo, anzi crescente impulso, perchè il Ministero, nella difficoltà del momento, non ha mancato di assicurare i fondi necessari, nelle pieghe dello stesso bilancio, e perchè la Cassa depositi e prestiti, rendendosi sempre più benemerita verso gli Enti locali, non ha fatto mancare i necessari finanziamenti.

Alla realizzazione di questa imponente attività, che è fondamentale per il Mezzogiorno e le isole, come a tutte le altre che lo Stato svolge nel campo delle opere pubbliche, lo hanno riconosciuto l'onorevole Caprino nel suo interessante e documentato discorso e vari altri oratori, in quelle regioni l'impulso definitivo è stato dato dagli istituti decentrati, che, a distanza di sei anni dalla

loro istituzione, rivelano sempre più la bontà e la utilità del loro funzionamento.

Per la complessità dell'incarico che ad essi sono affidati dalla legge, per i compiti più vasti che sono stati loro successivamente demandati, specie con gli sviluppi della bonifica integrale, si può anzi dire che i Provveditorati alle opere abbiano, anche nelle attuali contingenze, mantenuta e, per alcuni versi, accresciuta la loro attività, così da diventare gradatamente gli strumenti più efficaci della rinascita di quelle regioni.

Onorevoli camerati! Nell'ordine nuovo spirituale e materiale, creato dal Fascismo, se il Mezzogiorno, terra di vecchia civiltà mediterranea, si è visto tolto dall'isolamento e dall'abbandono, nel quale il vecchio Regime lo aveva condannato, e proiettato verso la ripresa della sua funzione storica, tutte le regioni della penisola, dalle Alpi al Jonio, dall'Adriatico al Tirreno, nonchè le Isole, hanno risentito tangibilmente i benefici di una politica di ricostruzione nazionale, che ha avuto le sue appariscenti espressioni in ogni campo di attività delle opere pubbliche.

Il Governo fascista, in una visione organica ed unitaria delle necessità del paese, ha portato ovunque, in ogni zona, dalle più eccelse vette alpine alle più malsane regioni della Maremma e della Basilicata; dalle grandi città ai più piccoli villaggi appenninici, i segni tangibili della propria azione realizzatrice, colmando lacune e fronteggiando grandi e piccoli problemi di vita civile ed economica della Nazione.

Quando sarà compiuto il decennale il popolo italiano, nella rassegna delle realizzazioni conseguite, o percorrendo le sale della mostra del Regime o sfogliando le monografie e gli atlanti speciali che saranno allestiti per la circostanza, avrà dinanzi ai propri occhi ed al proprio cuore il quadro completo dell'opera di rinnovamento civile che il Fascismo ha effettuato nel Paese, in così breve volgere di tempo.

L'Italia, allora, oltre che nei suoi ordinamenti morali, politici ed economici, oltre che nello spirito, apparirà profondamente trasformata nel suo volto.

Il fascio nervoso delle strade modernamente pavimentate, le nuove ferrovie, le attrezzature dei grandi porti, la sistemazione di chilometri di corsi d'acqua, l'intersecarsi dei monti e per le vallate di potenti elettrodotti, il prosciugamento di vaste zone paludose, la fioritura di case coloniche, il defluire in mille rivoli e zampilli dell'acqua benefica per l'irrigazione e per gli usi domestici; questo,

e le molte opere edilizie ed igieniche, sorte come per incanto nei piccoli comuni e nelle grandi città; ed infine l'Urbe, maestosa nei suoi nuovi lineamenti, ci faranno trovare di fronte ad un Paese assai diverso da quello nel quale vivemmo sino a dieci anni fa e che forse già dimenticammo.

Sentiremo allora più intensa la gioia di vivere in uno dei periodi più interessanti e gloriosi della nostra storia. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

GIANTURCO, segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 10,450,000.

Capitolo 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*), lire 40,500,000.

Capitolo 3. Ufficiali idraulici e di bonifica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*), lire 4,800,000.

Capitolo 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1º ottobre 1925) (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 118,000.

Capitolo 6. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse, lire 2,000,000.

Capitolo 7. Ufficiali idraulici e di bonifica — Competenze diverse, lire 700,000.

Capitolo 8. Incaricati stabili — Compensi, premi e soprassoldi — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Fornitura di attrezzi da lavoro — Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti

28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1º ottobre 1925, capo 7º), lire 350,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale, lire 1,160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie — Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie, lire 350,000.

Capitolo 11. Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio, lire 17,500.

Capitolo 12. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000.

Capitolo 13. Premi da corrispondere alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633). (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 14. Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 1,500,000.

Capitolo 15. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, lire 180,000.

Capitolo 16. Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario, lire 1,260,000.

Capitolo 17. Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione, lire 40,000.

Capitolo 18. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche. (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 19. Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 20. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 21. Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria, lire 130,000.

Capitolo 22. Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari

rami della tecnica dei lavori pubblici, lire 275,000.

Capitolo 23. Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 700,000.

Capitolo 24. Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie, lire 420,000.

Capitolo 25. Contributo dello Stato nella spesa dell'associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles, lire 3,500.

Capitolo 26. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Capitolo 28. Magistrato alle acque — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico, lire 530,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 29. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 10,000,000.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'amministrazione centrale. — Capitolo 31. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, lire 3,000,000.

Capitolo 32. Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione, lire 200,000.

Capitolo 33. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 1,000,000.

Capitolo 34. Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua, lire 700,000.

Capitolo 35. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 700,000.

Capitolo 36. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 7,200,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Opere in gestione del Magistrato alle acque. — Capitolo 37. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali, lire 3,800,000.

Capitolo 38. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 3,800,000.

Capitolo 39. Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi di acqua, lire 750,000.

Capitolo 40. Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 2,260,000.

Capitolo 41. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 5,300,000.

Opere nell'Italia centrale, in gestione dell'Amministrazione centrale. — Capitolo 42. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, lire 1,700,000.

Capitolo 43. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 2,400,000.

Capitolo 44. Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua, lire 700,000.

Capitolo 45. Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 1,000,000.

Capitolo 46. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 7,000,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana. — Capitolo 47. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 350,000.

Capitolo 48. Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 40,000.

Capitolo 49. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 180,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. — Capitolo 50. Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua, lire 1,100,000.

Capitolo 51. Spese per l'escavazione dei porti, lire 2,700,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati. — a) *Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.* — Capitolo 52. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 3,000,000.

b) *Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.* — Capitolo 53. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 370,000.

c) *Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.* — Capitolo 54. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria: spese per il servizio di piena e spese casuali, lire 60,000.

Capitolo 55. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 230,000.

d) *Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.* — Capitolo 56. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 2,900,000.

e) *Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.* — Capitolo 57. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione di porti, lire 275,000.

f) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia.* — Capitolo 58. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 3,000,000.

g) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.* — Capitolo 59. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 1,800,000.

Contributi ad aziende autonome. — Capitolo 60. Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094), lire 130,000,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 61. Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera, lire 8,500,000.

Capitolo 62. Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze e indennità varie, lire 380,000.

Capitolo 63. Personale straordinario avventizio ed assimilato — Premi di operosità e rendimento, lire 100,000.

Capitolo 64. Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni e paghe — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1º ottobre 1925, capi nn. 3, 7 e 8), lire 1,950,000.

Capitolo 65. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, lire 10,000,000.

Capitolo 66. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza, *per memoria*.

Capitolo 67. Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173), *per memoria*.

Capitolo 68. Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 69. Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche, lire 200,000.

Capitolo 70. Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere straordinario, lire 900,000.

Capitolo 71. Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, lire 300,000.

Capitolo 72. Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 100,000.

Capitolo 73. Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti, lire 150,000.

Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Capitolo 74. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli, dei provveditorati per il Mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 6,000,000.

Capitolo 75. Compensi al personale addetto ai provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole, al personale dell'Alto commissariato di Napoli addetto ai servizi di provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 880,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale. — Capitolo 76. Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali, lire 20,000,000.

Capitolo 77. Opere idrauliche, lire 10 milioni.

Capitolo 78. Sussidi da concedersi ad amministrazioni provinciali, comunali, consorzi, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758), *per memoria*.

Capitolo 79. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, *per memoria*.

Capitolo 80. Opere marittime, lire 5 milioni.

Capitolo 81. Edifici pubblici governativi, lire 3,000,000.

Capitolo 82. Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni, lire 5,000,000.

Capitolo 83. Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2704, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098), lire 5,000,000.

Capitolo 84. Spese dipendenti dalla guerra — Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare — Indennità di espropriazioni relative, lire 2,000,000.

Capitolo 85. Spese relative ai servizi delle nuove provincie, lire 449,000.

Capitolo 86. Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara, *per memoria*.

Capitolo 87. Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro, *per memoria*.

Capitolo 88. Edilizia scolastica (sussidi), lire 2,000,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Capitolo 89. Opere in gestione del Magistrato alle acque, lire 21,000,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale. — Capitolo 90. Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali, lire 3,000,000.

Capitolo 91. Opere idrauliche lire 8 milioni e 200,000.

Capitolo 92. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, lire 450,000.

Capitolo 93. Opere marittime, *per memoria*.

Capitolo 94. Edifici pubblici governativi ed opere igieniche, lire 5,000,000.

Capitolo 95. Opere speciali in Roma, *per memoria*.

Capitolo 96. Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi, lire 4,000,000.

Capitolo 97. Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane, lire 2,700,000.

Capitolo 98. Spese dipendenti da terremoti, lire 900,000.

Capitolo 99. Spese dipendenti dalla guerra, *per memoria*.

Capitolo 100. Edilizia scolastica (sussidi), lire 2,000,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati. —

Capitolo 101. Opere in gestione dell'Ispettorato per la maremma toscana, lire 5,000,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. —

Capitolo 102. Opere stradali, lire 500,000.

Capitolo 103. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, lire 180,000.

Capitolo 104. Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele, lire 450,000.

Capitolo 105. Opere marittime, *per memoria*.

Capitolo 106. Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche, lire 2,000,000.

Capitolo 107. Edilizia scolastica (sussidi), lire 1,000,000.

Capitolo 108. Spese dipendenti da danni di terremoti, lire 73,000,000.

Capitolo 109. Spese dipendenti dalla guerra, *per memoria*.

Capitolo 110. Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna), *per memoria*.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati. — Capitolo 111. Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli, lire 15,400,000

Capitolo 112. Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli, lire 7,500,000.

Capitolo 113. Opere pubbliche nello Abruzzo e Molise, lire 8,140,000.

Capitolo 114. Opere pubbliche nelle Puglie, lire 10,400,000.

Capitolo 115. Opere pubbliche nella Basilicata, lire 10,040,000.

Capitolo 116. Opere pubbliche nella Calabria, lire 23,037,250.

Capitolo 117. Opere pubbliche nella Sicilia, lire 32,500,000.

Capitolo 118. Opere pubbliche nella Sardegna, lire 15,025,000.

Servizi di pronto soccorso in caso di disastri. — Capitolo 119. Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, *per memoria*.

Spese per la costruzione di case economiche e popolari. — Capitolo 120. Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386), lire 5,000,000.

Costruzione di strade ferrate. — Capitolo 121. Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse, lire 20,000,000.

Capitolo 122. Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco e altre competenze eventuali, lire 1,000,000.

Capitolo 123. Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco, lire 1,457,000.

Capitolo 124. Compensi per lavoro straordinario, e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, lire 400,000.

Capitolo 125. Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio e straordinario, al personale esonerato ed alle rispettive famiglie, lire 150,000.

Capitolo 126. Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisito di strumenti geodetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie, lire 1,400,000.

Capitolo 127. Spese relative al servizio degli autoveicoli, lire 500,000.

Capitolo 128. Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925, lire 115,000.

Capitolo 129. Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, lire 55,095,000.

Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali. — Spese per l'Italia settentrionale. —

Capitolo 130. Opere stradali, lire 14,000,000.

Capitolo 131. Opere idrauliche, lire 54 milioni.

Capitolo 132. Opere marittime, lire 6 milioni.

Capitolo 133. Opere edilizie, lire 8,800,935.

Capitolo 134. Opere igieniche ed acquedotti, *per memoria*.

Capitolo 135. Lavori in dipendenza di alluvioni, frane, piene e di eruzioni vulcaniche, lire 900,000.

Spese per l'Italia centrale. — Capitolo 136. Opere stradali, lire 4,500,000.

Capitolo 137. Opere idrauliche, lire 17 milioni.

Capitolo 138. Opere marittime, lire 3 milioni e 500,000.

Capitolo 139. Opere edilizie, lire 6,000,170.

Capitolo 140. Opere igieniche ed acquedotti, *per memoria*.

Capitolo 141. Lavori in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche, *per memoria*.

Spese per l'Italia meridionale ed insulare. — Capitolo 142. Opere stradali, lire 4,500,000.

Capitolo 143. Opere idrauliche, lire 61 milioni.

Capitolo 144. Opere marittime, lire 12 milioni.

Capitolo 145. Opere edilizie, lire 10,976,325.

Capitolo 146. Opere igieniche ed acquedotti, lire 16,000,000.

Capitolo 147. Lavori in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche, lire 1,700,000.

Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare. — Capitolo 148. Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2949, 31 dicembre 1925, n. 2460, 17 gennaio 1926, n. 179; articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447; articoli 1 e 9 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579), lire 81,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Anticipazioni varie. —* Capitolo 149. Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da

destinare a sede di uffici governativi, *per memoria*.

Estinzione di debiti. — Capitolo 150. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Sesta delle 35 rate), lire 77,920.

Capitolo 151. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800,000, per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto. (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Sesta delle 35 rate), lire 65,791.

Capitolo 152. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della educazione nazionale. (Articolo 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Sesta delle 35 rate), lire 6,809.

Capitolo 153. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata, a partire dall'esercizio 1915-16, secondo un nuovo piano di ammortamento, lire 28,430.

Capitolo 154. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentesima delle quaranta annualità, lire 97,820.

Capitolo 155. Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventesimesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755, lire 300,000.

Capitolo 156. Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordata al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (articolo 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 29) - Tredicesima delle quarantacinque annualità, lire 86,500.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 72,004,000.

Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 530 mila.

Debito vitalizio, lire 10,200,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 12,800,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di Uffici tecnico amministrativi decentrati, lire 15,910,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione della Amministrazione centrale, lire 12,800,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati lire 570,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 3,800,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 11,635,000.

Contributi ad aziende autonome, lire 130,000,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 270,249,000.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 22,580,000.

Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, 6,880,000 lire.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 52,449,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 21,000,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 26,250,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 5,000,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 77,130,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 122,042,250.

Servizi di pronto soccorso in caso di disastri, *per memoria.*

Spese per la costruzione di case economiche e popolari, lire 5,000,000.

Costruzione di strade ferrate, 80,117,000 lire.

Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione, od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, lire 301,877,430.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 720,325,680.

Categoria II. *Movimento di capitali,* Anticipazioni varie, *per memoria.*

Estinzione di debiti, lire 663,270.

Totale della categoria II (movimento di capitali), lire 663,270.

Totale del Titolo II. (*Spesa straordinaria*), lire 720,988,950.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 991,237,950.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 990,574,680.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 663,270.

Totale delle spese reali, lire 991,237,950.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada.

GIANTURCO, *segretario,* legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933.

— *Entrata.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Tasse e canoni.* — Capitolo 1. Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli, lire 193,000,000.

Capitolo 2. Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade, lire 500,000.

Contributo dello Stato. — Capitolo 3. Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, comma c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 130,000,000.

Entrate diverse. — Capitolo 4. Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410), lire 1,000,000.

Capitolo 5. Contributo integrativo di utenza stadale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997), lire 5,000,000.

Capitolo 6. Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 16 dicembre 1926, n. 2251), lire 1,000,000.

Capitolo 7. Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie, per

contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179), lire 2,000,000.

Capitolo 8. Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse, lire 500,000.

Capitolo 9. Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria, lire 1,000,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Interessi attivi*. — Capitolo 10. Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, lire 5,000,000.

Entrate diverse. — Capitolo 11. Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria, lire 1,500,000.

Capitolo 12. Entrate eventuali e diverse, per memoria.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Entrate diverse*. — Capitolo 13. Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172), per memoria.

Capitolo 14. Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 60,000,000.

Capitolo 15. Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie, lire 15,873,000.

Riassunto dell'entrata. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Tasse e canoni, lire 193,500,000.

Contributo dello Stato, lire 130,000,000.

Entrate diverse, lire 10,500,000.

Totale della categoria I, parte ordinaria, lire 334,000,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Interessi attivi, lire 5,000,000.

Entrate diverse, lire 1,500,000.

Totale della categoria I, parte straordinaria, lire 6,500,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Entrate diverse, lire 75,873,000.

Totale del titolo II. Entrata straordinaria, lire 82,373,000.

Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie), lire 416,373,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Entrate effettive (ordinarie e straordinarie), lire 340,500,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 75,873,000.

Totale complessivo, lire 416,373,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada.

GIANTURCO, segretario, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma della strada per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Spesa.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Personale*. — Capitolo 1. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato, (*Spese fisse*), lire 4,180,000.

Capitolo 2. Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 100,000.

Capitolo 3. Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*), lire 2,540,000.

Capitolo 4. Indennità di trasferta, di traslocazione e varie, lire 3,200,000.

Capitolo 5. Spese relative al servizio delle automobili, lire 1,700,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti alla Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa, lire 640,000.

Capitolo 7. Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere, lire 150,000.

Capitolo 8. Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti, lire 100,000.

Capitolo 9. Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri (*Spese fisse*), lire 30,000,000.

Milizia stradale. — Capitolo 10. Stipendi supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*), lire 4,150,000.

Capitolo 11. Indennità di tramutamento di missione, pernottazione dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni, lire 800,000.

Capitolo 12. Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti, lire 20,000.

Capitolo 13. Paghe ai militi di riserva, lire 75,000.

Capitolo 14. Spese relative al servizio degli autoveicoli, lire 2,400,000.

Capitolo 15. Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali, lire 520,000.

Spese generali e di amministrazione. —

Capitolo 16. Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180, e 21 gennaio 1929, n. 98, lire 115,000.

Capitolo 17. Manutenzione e riparazione di locali — Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici. — Spese di cancelleria e di stampa. Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici, lire 900,000.

Capitolo 18. Spese per studi di progetti rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori, lire 1,700,000.

Capitolo 19. Studi e ricerche sperimentali — Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali — Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici, lire 250,000.

Capitolo 20. Fitti e canoni, lire 700,000.

Spese aventi relazione con le entrate. —

Capitolo 21. Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'articolo 114 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179; premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'articolo 121 del Regio decreto sopra indicato, *per memoria*.

Capitolo 22. Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d), e), f), g), h)* ed *i)* dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 200,000.

Spese diverse. — Capitolo 23. Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati, lire 1,300,000.

Capitolo 24. Spese di liti ed arbitraggi, lire 20,000.

Capitolo 25. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 26. Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri, lire 100,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 27. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (*Spese fisse*), lire 1,400,000.

Capitolo 28. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 50,000.

Lavori. — Capitolo 29. Manutenzione ordinaria, indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati, lire 177,600,000.

a) Italia settentrionale;

b) Italia centrale;

c) Italia meridionale ed insulare.

Fondo di riserva. — Capitolo 30. Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, lire 800,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Interessi passivi.* — Capitolo 31. Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spesa per la stipulazione dei relativi contratti, lire 19,000,000.

Personale. — Capitolo 32. Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici, lire 360,000.

Spese diverse. — Capitolo 33. Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato alla Azienda presso la Tesoreria centrale, lire 400,000.

Spese di impianto. — Capitolo 34. Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici, lire 150,000.

Capitolo 35. Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada, lire 300,000.

Lavori. — Capitolo 36. Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, terzifiche e sistemazioni saltuarie. Costruzione di ponti e di case cantoniere, lire 5,000,000.

a) Italia settentrionale;

b) Italia centrale;

c) Italia meridionale ed insulare.

Capitolo 37. Lavori di sistemazioni generali, lire 3,000,000.

a) Italia settentrionale;

b) Italia centrale;

c) Italia meridionale ed insulare.

Capitolo 38. Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità, lire 60,000,000.

a) Italia settentrionale;

b) Italia centrale;

c) Italia meridionale ed insulare.

Fondo di riserva. — Capitolo 39. Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti, lire 260,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 40. Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali, lire 16,300,000.

Capitolo 41. Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 60,000,000.

Capitolo 42. Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie, lire 15,873,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Personale: Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, lire 12,610,000.

Capiti cantonieri e cantonieri, lire 30 milioni.
Milizia stradale, lire 7,965,000.

Spese generali e di amministrazione, lire 3,665,000.

Spese aventi relazione con le entrate, lire 200,000.

Spese diverse, lire 1,440,000.

Debito vitalizio, lire 1,450,000.

Lavori, lire 177,600,000.

Fondo di riserva, lire 800,000.

Totale della categoria I. — Parte ordinaria lire 235,730,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* Interessi passivi, lire 19,000,000.

Personale, lire 360,000.

Spese diverse, lire 400,000.

Spese di impianto, lire 450,000.

Lavori, lire 68,000,000.

Fondo di riserva, lire 260,000.

Totale della categoria I. — Parte straordinaria, lire 88,470,000.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 92,173,000.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 180,643,000.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 416,373,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 324,200,000.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 92,173,000.

Totale generale della spesa lire 416,373,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo dell'entrata e della spesa. — *Entrata.* — Categoria I. Entrate effettive (ordinarie e straordinarie), lire 340,500,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 75,873,000.

Totale generale dell'entrata, lire 416 milioni 373,000.

Spesa. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 324,200,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 92,173,000.

Totale generale della spesa, lire 416,373,000

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 64,500,000 inscritta nello stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonchè a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali.

(È approvato).

ART. 3.

Il limite d'impegno, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, numero 1147, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali è stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, nella somma di lire 15 milioni.

(È approvato).

ART. 4.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale; i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie; nonchè la iscrizione delle

somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'azienda sopraindicata, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'azienda stessa.

(È approvato).

ART. 5.

Il contributo annuo di cui all'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, è, per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in lire 130,000,000.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome dell'onorevole Capo del Governo, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente il passaggio, all'Istituto Poligrafico dello Stato, dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunci legali della provincia di Roma. (1266).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione, fatta a nome dell'onorevole Capo del Governo, di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione per la conversione in legge dei decreti legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1199)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana. (940)

Disciplinamento dei tipi di farina e di pane. (*Approvato dal Senato*). (1184)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi. (1191)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare. (1218)

Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due paesi. (1219)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali. (1255)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031. (1227)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico. (1231)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra. (1234)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922. (1238)

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (1239)

Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici, e sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti » della provincia di Venezia. (1241)

Determinazione del prezzo minimo di asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27. (1242)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra: (1248).

Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari. (*Urgenza*). (1253)

Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato. (1254)

Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato: (1255)

Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio Esercito. (1257)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio. (1260)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933: (1199)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	277
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca Cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana: (940)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	277
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Disciplinamento dei tipi di farina e di pane: (1184)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi: (1191)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante la autorizzazione della spesa di lire 6,700,000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare: (1218)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1º luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi: (1219)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali: (1225)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca Cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031: (1227)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al Ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico: (1231)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	277
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra: (1234)

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	278
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardisson — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli — Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caldieri — Calvetti — Calza-Bini — Cannelli — Cao — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli.

Landi — Lanfranconi — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojaccono — Lunelli — Lupi.

Macarini-Carmignani — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manaresi — Manganelli — Maraviglia — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mattei-Gentili — Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mez-

zetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miorelli — Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè.

Natoli.

Oggianu — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro Savoldi — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboeh — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Stame — Starace Achille — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.

Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.

Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Arnoni.

Basile.

Cacciari.

Geremicca — Gray.

Maltini.

Parea.

Serena Adelchi.

Tredici.

Valery — Varzi.

Zingali.

Sono ammalati:

Bartolini — Biagi.

Caccese.

Foschini.

Gaddi-Pepoli — Gargioli.

Leonardi.

Mantovani.

Paolucci — Peglion.

Riolo.

Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Bisi.

Calore — Cingolani.

Donzelli.

Fabbrici — Ferracini.

Giarratana — Giuriati Domenico.

Josa.

Lucchini — Lusignoli.

Malusardi — Marcucci — Mazzucotelli — Muscatello.

Olivetti.

Santini — Sardi — Spinelli.

Tassinari — Tullio.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922: (1238)

Presenti e votanti 262

Maggioranza 132

Voti favorevoli 262

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930: (1239)

Presenti e votanti 262

Maggioranza 132

Voti favorevoli 262

Voti contrari —

(La Camera approva).

Modificazione all'articolo 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici, e sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti » della provincia di Venezia: (1241)

Presenti e votanti 262

Maggioranza 132

Voti favorevoli 262

Voti contrari —

(La Camera approva).

Determinazione del prezzo minimo di asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi — Proroga

dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27: (1242)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra: (1248)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari: (1253)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato: (1254)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato: (1255)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	261
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio Esercito: (1257)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio: (1260)

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardisone — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolomei — Bassone — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Bianchi — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Bruni — Buronzo.

Caldieri — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — De Marsanich — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fantucci — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Garibaldi — Genovesi — Gianturco — Giardina — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Gorini — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Landi — Lanfranconi — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locureio — Lojacono — Lunelli — Lupi.

Macarini-Carmignani — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manaresi — Manganelli — Maraviglia — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè.

Natoli.

Oggianu — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro Savoldi — Pottino — Preti — Protti — Pupini.

Racheli — Ranieri — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Sirca — Solmi — Stame — Starace Achille — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tróilo — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vasalo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viaino — Viglino.

Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Arnoni.

Basile.

Cacciari.

Geremicca — Gray.

Maltini.

Parea.

Serena Adelchi.

Tredici.

Valery — Varzi.

Zingali.

Sono ammalati:

Bartolini — Biagi.

Caccese.

Foschini.

Gaddi-Pepoli — Gargioli.

Leonardi.

Mantovani.

Paolucci — Peglion.

Riolo.

Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Bisi.

Calore — Cingolani.

Donzelli.

Fabbrici — Ferracini.

Giarratana — Giuriati Domenico.

Josa.

Lucchini — Lusignoli.

Malusardi — Marcucci — Mazzucotelli — Muscatello.

Olivetti.

Santini — Sardi — Spinelli.

Tassinari — Tullio.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

PELLIZZARI, *segretario*, legge.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina, per conoscere se non intenda adottare dei provvedimenti che valgano a sanare la situazione creatasi col susseguirsi di disposizioni le quali, contrariamente a quanto è stato fatto per il Regio esercito, pongono gli ufficiali della Regia marina provenienti dal normale reclutamento della Regia Accademia navale in condizione di inferiorità rispetto a quelli provenienti dai ruoli di complemento e passati poi effettivi, pur a parità di benemeranza di guerra. (L'interrogante chiede risposta scritta) »

« GAETANI ».

PRESIDENTE. La interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno, e trasmessa al Ministro competente.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera riprenderà i suoi lavori giovedì 7 aprile alle ore 16.

La seduta termina alle 18.50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

